SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 17

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 22 gennaio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale premarcati e predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1997 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, i signori abbonati sono pregati di voler utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 12

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 1996.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale dei Ministeri, di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593 — relativo al periodo 1° gennaio 1994-31 dicembre 1997, per gli aspetti normativi e 1° gennaio 1994-31 dicembre 1995 per gli aspetti economici — concordato in data 27 novembre 1996, con le confederazioni sindacali, UIL, CISAL, USPPI, CIDA, UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria FP/CGIL, FILS/CISL, UIL/STATO, CONFSAL/UNSA, UNSCP, CIDA/UNADIS, CONFEDIR/DIRSTAT.

Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale dei Ministeri relativo al quadriennio normativo 1994-1997 ed al primo biennio economico 1994-1995, sottoscritto il 9 gennaio 1997.

97A0339

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 1996.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale dei Ministeri, di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, relativo al biennio economico 1996-1997 concordato il 27 novembre 1996, tra l'ARAN e le confederazioni sindacali UIL, CONFEDIR, CIDA e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/F.P., CISL/FILS, UIL/STATO, CONFEDIR/DIRSTAT, CONFSAL/UNSA, UNSCP, CIDA/UNADIS, SIVEMP.

Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale dei Ministeri relativo al biennio economico 1996-1997, sottoscritto il 9 gennaio 1997.

97A0340

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 gennaio 1997.

Dichiarazione dello stato di emergenza a seguito degli eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Campania, Lombardia, Toscana, Veneto e Umbria.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerati gli eventi calamitosi verificatisi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche ed i gravi dissesti idrogeologici con movimenti franosi che nei mesi di novembre, dicembre 1996 e gennaio 1997 hanno colpito ampie zone del territorio della regione Campania; i gravi dissesti idrogeologici con movimenti franosi verificatisi nel mese di novembre, dicembre 1996 e gennaio 1997 in ampie zone delle regioni Lombardia e Umbria; gli eventi calamitosi connessi alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito nel mese di novembre 1996 il territorio della provincia di Massa Carrara; gli eventi calamitosi connessi alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1996 il territorio della provincia di Treviso;

Considerato che tali eventi calamitosi hanno causato notevoli danni compresa la perdita di vite umane;

Viste le richieste di dichiarazione dello stato di emergenza fatte pervenire dai presidenti delle giunte regionali interessate;

Ravvista la necessità di porre in essere ogni utile intervento finalizzato al superamento di tale stato di emergenza;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile nella riunione del 17 gennaio 1997;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato fino al 30 giugno 1998 lo stato di emergenza determinatosi nei territori colpiti dagli eventi di cui in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 1997

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
NAPOLITANO

97A0389

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 novembre 1996, n. 687.

Regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1996;

Sulla proposta del direttore generale degli affari generali e del personale;

Vista l'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista l'intesa con il Ministro del tesoro;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 ottobre 1996;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito della disciplina

1. Gli uffici dell'amministrazione periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di seguito denominato Ministero, sono ordinati secondo le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Struttura degli uffici periferici

1. Sono uffici periferici del Ministero:

a) le direzioni regionali del lavoro;

b) le direzioni provinciali del lavoro.

Art. 3.

Direzione regionale del lavoro

1. La direzione regionale del lavoro è istituita in ogni regione, ad eccezione della Sicilia e del Trentino-Alto Adige, con sede nelle città indicate nell'annessa tabella *A*, punti 1 e 2.

2. La direzione regionale è articolata nei seguenti uffici:

a) settore politiche del lavoro;

b) settore ispezione del lavoro;

c) ufficio per la gestione delle risorse e per gli affari generali.

Art. 4.

Competenze della direzione regionale del lavoro

1. La direzione regionale del lavoro svolge le funzioni già attribuite all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, nonché all'ispettorato regionale del lavoro.

2. In particolare, la direzione regionale:

a) svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza sulla attività delle direzioni provinciali del lavoro;

b) assicura le funzioni di segreteria amministrativa e tecnica della commissione regionale per l'impiego;

c) provvede alla rilevazione, in collaborazione con gli osservatori regionali e con l'agenzia per l'impiego, degli andamenti del mercato del lavoro per tutti i settori di attività, nonché alla elaborazione delle statistiche in materia di lavoro, comprese quelle relative all'attività di vigilanza;

d) cura la promozione e il coordinamento degli uffici di relazioni con il pubblico;

e) assicura il servizio di «prevenzione e protezione».

Art. 5.

Direzione provinciale del lavoro

1. La direzione provinciale del lavoro è istituita presso ciascun capoluogo di provincia, ad eccezione delle province della Sicilia e del Trentino-Alto Adige. Nella provincia di Aosta le funzioni ad essa attribuite sono svolte dalla direzione regionale del lavoro.

2. La direzione provinciale è articolata nei seguenti uffici:

a) servizio politiche del lavoro;

b) servizio ispezione del lavoro;

c) ufficio per la gestione delle risorse e per gli affari generali.

Art. 6.

Competenze della direzione provinciale

1. La direzione provinciale del lavoro svolge le funzioni già attribuite all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, nonché all'ispettorato provinciale del lavoro.

2. In particolare, la direzione provinciale:

a) dirige e verifica l'azione amministrativa in materia di politica attiva del lavoro e di vigilanza;

b) promuove, indirizza e verifica l'attività delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura;

c) svolge funzioni tecnico-legali connesse alle attività di ispezione del lavoro;

d) assicura il servizio di relazioni con il pubblico.

Art. 7.

Dirigenza regionale

1. Alla direzione regionale del lavoro è preposto un dirigente.

2. Nelle sedi di cui alla annessa tabella *A*, punto 1, sono uffici dirigenziali anche il settore politiche del lavoro e il settore ispezione del lavoro.

Art. 8.

Dirigenza provinciale

1. Alla direzione provinciale del lavoro è preposto un dirigente.

2. Nelle sedi di cui alla tabella *A*, punto 3, sono uffici dirigenziali anche il servizio politiche del lavoro e il servizio ispezione del lavoro.

Art. 9.

Partecipazione ad organi collegiali

1. La rappresentanza del Ministero in comitati ed organi collegiali, attribuita dalle norme vigenti al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima

occupazione, nonché al capo dell'ispettorato regionale del lavoro, compete al dirigente preposto alla direzione regionale. Quest'ultimo può delegarla ad altro dirigente della medesima direzione.

2. La rappresentanza del Ministero in comitati ed organi collegiali, attribuita dalle norme vigenti al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, nonché al capo dell'ispettorato provinciale del lavoro, compete al dirigente preposto alla direzione provinciale. Quest'ultimo può delegarla ad altro dirigente della medesima direzione.

Art. 10.

Organizzazione della direzione regionale

1. Il direttore regionale, sentiti i responsabili dei settori e dell'ufficio della direzione, determina, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, l'organizzazione interna della direzione regionale, secondo i criteri generali stabiliti dal direttore generale degli affari generali e del personale.

Art. 11.

Organizzazione della direzione provinciale

1. Il direttore provinciale, sentiti i responsabili dei servizi e dell'ufficio della direzione, determina, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, l'organizzazione interna della direzione provinciale, secondo i criteri generali stabiliti dal direttore generale degli affari generali e del personale.

2. Con le modalità di cui al comma precedente, il direttore della direzione provinciale provvede all'organizzazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e il collocamento in agricoltura, secondo modelli che tengano conto delle specificità locali.

Art. 12.

Nomina dei responsabili degli uffici non dirigenziali

1. I responsabili dei settori, dei servizi e degli uffici, non aventi rilievo dirigenziale, sono nominati dal rispettivo dirigente, preposto alla direzione regionale e provinciale, tra il personale appartenente alla nona qualifica funzionale, in possesso di esperienza e capacità professionale adeguate.

2. I responsabili delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura sono nominati dal dirigente preposto alla direzione provinciale, sentito il responsabile del servizio politiche del lavoro, tra il personale appartenente all'ottava qualifica funzionale.

Art. 13.

Unificazione dei ruoli

1. I ruoli periferici dei dirigenti e del personale appartenente alle qualifiche funzionali dei soppressi uffici del lavoro e della massima occupazione ed ispettorati del lavoro sono unificati.

Art. 14.

Abrogazione di precedenti disposizioni organizzativ

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni materia di organizzazione degli uffici del lavoro e de massima occupazione, degli ispettorati del lavoro, de sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocame in agricoltura, dei recapiti e sezioni decentrate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, s inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi de Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 novembre 1996

Il Ministro: TREU

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1997
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 1

ALLEG.

Tabella A

UFFICI DIRIGENZIALI

1. *Uffici regionali con un dirigente preposto e due dirigenti*

Nelle sedi sottoindicate sono uffici dirigenziali anche:
a) il settore politiche del lavoro;
b) il settore ispezione del lavoro.

Piemonte: Torino.
Lombardia: Milano.
Veneto: Venezia.
Friuli-Venezia Giulia: Trieste.
Liguria: Genova.
Emilia-Romagna: Bologna.
Toscana: Firenze.
Marche: Ancona.
Umbria: Perugia.
Lazio: Roma.
Abruzzo: L'Aquila.
Molise: Campobasso.
Campania: Napoli.
Puglia: Bari.
Basilicata: Potenza.
Calabria: Reggio Calabria.
Sardegna: Cagliari.

2. *Ufficio regionale con il solo dirigente preposto.*

Valle d'Aosta: Aosta.

3. *Uffici provinciali con un dirigente preposto e due dirigenti.*

Nelle sedi sottoindicate sono uffici dirigenziali anche:
a) il servizio politiche del lavoro;
b) il servizio ispezione del lavoro.

Piemonte: Torino.
Lombardia: Bergamo, Brescia, Milano.
Veneto: Venezia, Verona.
Liguria: Genova.

Emilia-Romagna: Bologna, Modena.

Toscana: Firenze.

Lazio: Roma.

Campania: Caserta, Napoli, Salerno.

Puglia: Bari, Foggia, Lecce.

Basilicata: Potenza.

Calabria: Cosenza, Reggio Calabria.

Sardegna: Cagliari.

4. *Uffici provinciali con il solo dirigente preposto.*

Piemonte: Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbania, Vercelli.

Lombardia: Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese.

Veneto: Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Vicenza.

Friuli-Venezia Giulia: Gorizia, Pordenone, Udine, Trieste.

Liguria: Imperia, La Spezia, Savona.

Emilia-Romagna: Ferrara, Forlì, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini.

Toscana: Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena.

Marche: Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro.

Umbria: Perugia, Terni.

Lazio: Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo.

Abruzzo: Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo.

Molise: Campobasso, Isernia.

Campania: Avellino, Benevento.

Puglia: Brindisi, Taranto.

Basilicata: Matera.

Calabria: Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia.

Sardegna: Nuoro, Oristano, Sassari.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Il titolo del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, è il seguente: «Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo» (*Gazzetta Ufficiale* n. 320 dell'11 dicembre 1972).

Il titolo del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» (il testo aggiornato del decreto legislativo n. 29 del 1993 è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1994).

— Il testo dell'art. 1, commi 5 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, è il seguente:

«5. In ogni regione e provincia è istituito un ufficio periferico unificato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, si provvede all'ordinamento degli uffici di cui al comma 5, alla individuazione dei rispettivi uffici dirigenziali e alla determinazione delle piante organiche, secondo i criteri di cui all'art. 31, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché al conferimento delle competenze già attribuite agli ispettorati regionali e provinciali del lavoro, ferma restando l'autonomia funzionale dell'attività di vigilanza».

— Il titolo del D.P.C.M. 7 maggio 1996 è il seguente: «Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali e funzionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale» (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 1996).

Note agli articoli 10 e 11:

— Il testo dell'art. 17 (così come sostituito dall'art. 10 del D.Lgs. n. 546/1993) del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«1. Al dirigente competono nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni di cui all'art. 3:

a) la direzione, secondo le vigenti disposizioni, di uffici centrali e periferici con circoscrizione non inferiore a quella provinciale o di particolare rilevanza;

b) la direzione e il coordinamento dei sistemi informatico-statistici e del relativo personale;

c) l'esercizio dei poteri di spesa, per quanto di competenza, nonché dei poteri di gestione inerenti alla realizzazione dei progetti adottati dal dirigente generale;

d) la verifica periodica del carico di lavoro e della produttività dell'ufficio, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma 8, secondo le modalità di cui all'art. 10; la verifica sulle stesse materie riferita ad ogni singolo dipendente e l'adozione delle iniziative nei confronti del personale, ivi comprese in caso di insufficiente rendimento o per situazione di esubero, le iniziative per il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilità;

e) l'attribuzione di trattamenti economici accessori per quanto di competenza, nel rispetto dei contratti collettivi;

f) l'individuazione, in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dei responsabili dei procedimenti che fanno capo all'ufficio e la verifica, anche su richiesta di terzi interessati, del rispetto dei termini e degli altri adempimenti;

g) le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di propria competenza e, ove preposto ad un ufficio periferico, le richieste di pareri agli organi consultivi periferici dell'amministrazione;

h) la formulazione di proposte al dirigente generale in ordine anche all'adozione di progetti e ai criteri generali di organizzazione degli uffici.

2. Il dirigente preposto agli uffici periferici di cui al comma 1, lettera *a)*, provvede in particolare alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate a detti uffici ed è sovraordinato agli uffici di livello inferiore operanti nell'ambito della circoscrizione, nei confronti dei quali svolge altresì funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza. Provvede inoltre all'adeguamento dell'orario di servizio e di apertura al pubblico tenendo conto della specifica realtà territoriale, fatto salvo il disposto di cui all'art. 36 della legge 8 giugno 1990 n. 142, nonché all'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma 8, secondo le modalità di cui all'art. 10».

97G0016

DECRETO 13 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Cenide informatica» - Società cooperativa a r.l., in Villa San Giovanni.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

soc. coop. «Cenide informatica» - Società cooperativa a r.l. con sede in Villa San Giovanni, costituita per rogito notaio Andrea Zagami in data 16 ottobre 1986, repertorio n. 8481, registro società n. 258/86, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 13 gennaio 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A0350

DECRETO 13 gennaio 1997.

Rettifica al decreto 19 dicembre 1996 relativo allo scioglimento della società cooperativa «Agric. ortofrut. Medmea», in Rosarno.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il proprio decreto del 19 dicembre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 1997, con il quale è stata sciolta la soc. cooperativa «Agric. ortofrut. Medmea», con sede in Rosarno.

Decreta:

Il decreto direttoriale specificato in premessa è rettificato nel senso che la denominazione esatta della cooperativa sciolta è la seguente:

società cooperativa agrumaria ortofrutticola «Medma» a r.l., con sede in Rosarno, costituita per rogito notaio Stefano Brucculeri in data 3 agosto 1961, repertorio n. 51450, registro società n. 152, tribunale di Palmi.

Reggio Calabria, 13 gennaio 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A0349

DECRETO 13 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «C.J.S.A.C.» - Società cooperativa a r.l., in Bianco di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

soc. coop. «C.J.S.A.C.» - Società cooperativa a r.l., con sede in Bianco di Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Antonio Santacroce in data 23 febbraio 1988, repertorio n. 5980, registro società n. 2006, tribunale di Locri.

Reggio Calabria, 13 gennaio 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A0351

DECRETO 13 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «C.O.M.P.S. - Cooperativa medico psico sociale» - Soc. coop. a r.l., in Campo Calabro.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

soc. coop. «C.O.M.P.S. - Cooperativa medico psico sociale» - Soc. coop. a r.l., con sede in Campo Calabro (Reggio Calabria), costituita per rogito notaio Andrea Zagami in data 16 ottobre 1986, repertorio n. 8484, registro società n. 259/86, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 13 gennaio 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A0352

DECRETO 13 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Caldarella» - Società cooperativa a r.l., in Stilo di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

soc. coop. «Cooperativa Caldarella» - Società cooperativa a r.l., con sede in Stilo di Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Antonio Santacroce in data 10 aprile 1987, repertorio n. 2161, registro società n. 1905, tribunale di Locri.

Reggio Calabria, 13 gennaio 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A0353

DECRETO 13 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Coop. Market» - Società cooperativa a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

soc. coop. «Coop. Market» - Società cooperativa a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Andrea Zagami in data 7 maggio 1984, repertorio n. 6784, registro società n. 124/84, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 13 gennaio 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A0354

DECRETO 13 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Covac» - Società cooperativa a r.l., in Palmi.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

soc. coop. «Covac» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Palmi, costituita per rogito notaio Luisa Calogero in data 31 maggio 1986, repertorio n. 3087, registro società n. 1634, tribunale di Palmi.

Reggio Calabria, 13 gennaio 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A0355

DECRETO 13 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Elmer» - Società cooperativa a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

soc. coop. «Elmer» - Società cooperativa a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Sergi Consolato R. in data 29 novembre 1977, repertorio n. 54715, registro società n. 8/78, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 13 gennaio 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A0356

DECRETO 13 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Fra Matteo» - Società cooperativa a r.l., in Serrata di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

soc. coop. «Fra Matteo» - Società cooperativa a r.l., con sede in Serrata di Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Egle Acone in data 27 gennaio 1982, repertorio n. 2657, registro società n. 785, tribunale di Palmi.

Reggio Calabria, 13 gennaio 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A0357

DECRETO 13 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «La Cooperazione» - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Africo Nuovo.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa e sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

soc. coop. «La Cooperazione» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Africo Nuovo, costituita per rogito notaio Polimeni Domenico in data 4 settembre 1953, repertorio n. 4619, registro società n. 31, tribunale di Locri.

Reggio Calabria, 13 gennaio 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A0358

DECRETO 13 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «La Proletaria» - Società cooperativa a r.l., in Melito Porto Salvo.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

soc. coop. «La Proletaria» - Società cooperativa a r.l., con sede in Melito Porto Salvo, costituita per rogito notaio Onorato Giuliana in data 29 marzo 1984, repertorio n. 6784, registro società n. 89/84, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 13 gennaio 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A0359

DECRETO 13 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «La Quercia» - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Caulonia.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

soc. coop. «La Quercia» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Caulonia, costituita per rogito notaio Clara Fazio in data 28 marzo 1985, repertorio n. 464, registro società n. 1395, tribunale di Locri.

Reggio Calabria, 13 gennaio 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A0360

DECRETO 13 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Mercurio servizi veloci» - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI REGGIO CALABRIA.

Visto l'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

soc. coop. «Mercurio servizi veloci» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Albanese Francesco M. in data 9 dicembre 1985, repertorio n. 13930, registro società n. 21/86, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 13 gennaio 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A0361

DECRETO 13 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Nuova terra» - Società cooperativa a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

soc. coop. «Nuova terra» - Società cooperativa a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Giuseppe Macrì in data 18 novembre 1981, repertorio n. 57827, registro società n. 189/81, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 13 gennaio 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A0362

DECRETO 13 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Orchidea verde» Società cooperativa a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

soc. coop. «Orchidea verde» - Società cooperativa a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Bruno Poggio in data 24 settembre 1974, repertorio n. 347134, registro società n. 80/74, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 13 gennaio 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A0363

DECRETO 13 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Prodigio» - Società cooperativa a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

soc. coop. «Prodigio» - Società cooperativa a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Andrea Zagami in data 21 dicembre 1984, repertorio n. 7149, registro società n. 97/85, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 13 gennaio 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A0364

DECRETO 13 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Progresso stilaro» Società cooperativa a r.l., in Bivogni di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

soc. coop. «Progresso stilaro» - Società cooperativa a r.l., con sede in Bivogni di Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Franca Ieraci in data 3 febbraio 1986, repertorio n. 7101, registro società n. 1667, tribunale di Locri.

Reggio Calabria, 13 gennaio 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A0365

DECRETO 13 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Sant'Anna» - Società cooperativa a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

soc. coop. «Sant'Anna» - Società cooperativa a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Carlo Zagami in data 5 marzo 1987, repertorio n. 5055, registro società n. 169/87, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 13 gennaio 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A0366

DECRETO 13 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Zaleuco» - Società cooperativa a r.l., in Locri.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

soc. coop. «Zaleuco» - Società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Locri, costituita per rogito notaio Polifroni Cesarino in data 15 ottobre 1984, repertorio n. 76501, registro società n. 1325, tribunale di Locri.

Reggio Calabria, 13 gennaio 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A0367

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 dicembre 1996.

Approvazione di tre modelli di cartella di pagamenti afferenti la riscossione, tramite ruoli, di imposte, tasse, tributi locali ed altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, di cui agli articoli 63, 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visti gli articoli 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 12 del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, recanti le indicazioni di tutti gli elementi essenziali da riportare sulla cartella di pagamento relativa alla riscossione mediante ruolo, nonché dell'obbligo generale di conformità ad ogni ulteriore elemento contenuto nei modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visto l'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, concernente l'adozione di sistemi di scritturazione e di mezzi meccanici da parte dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, ed il successivo regolamento di attuazione del 27 marzo 1992, n. 287, recanti norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze, che attribuiscono e regolano le funzioni e le competenze tra i vari organi ed uffici;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, contenenti la disciplina del nuovo processo tributario;

Visto l'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, che reca disposizioni relative ai tributi erariali non ricompresi nella giurisdizione delle commissioni tributarie;

Visti i modelli di dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, delle persone giuridiche, delle società di persone e delle società ed associazioni ad esse equiparate, sulla base dei quali deve procedersi alla liquidazione delle relative imposte sui redditi ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Visti i modelli afferenti i carichi tributari relativi ai redditi accertati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 600;

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 aprile 1994, n. 85, con il quale è stato approvato il modello di cartella di pagamento relativo alla riscossione tramite ruoli dei carichi tributari liquidati dai competenti uffici finanziari ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 luglio 1992, n. 176, con cui è stato approvato il modello di cartella di pagamento afferente i carichi tributari relativi ai redditi accertati;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 agosto 1991, n. 186, che ha approvato il modello di cartella di pagamento relativo alla riscossione coattiva di tasse, altre imposte indirette, tributi locali ed altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici;

Considerata la necessità di rendere più chiaro e semplice il contenuto degli atti amministrativi e quindi più trasparenti i rapporti di comunicazione tra amministrazione finanziaria, enti impositori, e contribuenti, fornendo maggiori elementi conoscitivi sui motivi che hanno determinato l'iscrizione a ruolo, evidenziando analiticamente i motivi delle rettifiche o delle correzioni apportate dagli uffici;

Considerata altresì la necessità di uniformare la cartellazione alle varie disposizioni che disciplinano il processo tributario, rappresentando ai contribuenti le corrette modalità per la proposizione del ricorso;

Rilevata l'esigenza di rendere facilmente riconoscibili, mantenendo il carattere di riservatezza, i modelli relativi alle diverse riscossioni tramite ruolo;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il modello contrassegnato con il n. 301, allegato *A*, di cartella di pagamento delle imposte sul reddito e del contributo al Servizio sanitario nazionale, iscritti a ruolo a seguito della liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti di imposta, eseguita dai competenti uffici tributari ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 2.

1. Il dritto del modello di cui all'art. 1 si compone di due parti: la superiore, su fondo bianco e grafica di colore grigio, e utilizzata per l'indicazione del destinatario, del mittente e per la relata di notifica dell'atto, mentre nella parte inferiore, su fondo bianco e grafica di colore azzurro, sono contenuti gli elementi essenziali per lo sviluppo e l'esposizione dei dati relativi all'iscrizione a ruolo ed al pagamento; il verso del modello, su fondo bianco e grafica di colore azzurro, è distinto in tre sezioni esplicative, che forniscono indicazioni e spiegazioni al contribuente su come si legge la cartella, su come e quando si paga e su come e quando si può ricorrere.

2. Il modello di cartella di pagamento di cui al comma 1 deve essere utilizzato dall'emissione di febbraio 1997, per la scadenza di giugno 1997, per la riscossione delle imposte dovute per i periodi successivi al 1990.

Art. 3.

1. È approvato il modello contrassegnato con il n. 302, allegato *B*, di cartella di pagamento delle imposte sul reddito, riscuotibili mediante ruoli, liquidate dai competenti uffici finanziari, in presenza di redditi accertati ai sensi degli articoli 14, lettera *b)*, e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 4.

1. Il diritto del modello di cui all'art. 3 si compone di due parti: la superiore, su fondo bianco e grafica di colore grigio, e utilizzata per l'indicazione del destinatario, del mittente e per la relata di notifica dell'atto, mentre la parte inferiore, su fondo bianco e grafica di colore verde, è divisa in due sezioni, di cui la prima contiene l'esposizione degli elementi essenziali del ruolo e delle somme ivi iscritte a seguito di accertamento, e la seconda riporta in sintesi dati relativi alle imposte, al contributo al Servizio sanitario nazionale, alle sanzioni prese a base per il calcolo delle somme richieste in pagamento; il verso, su fondo bianco e grafica di colore verde, è distinto in tre sezioni esplicative, che forniscono indicazioni e spiegazioni al contribuente su come si legge la cartella, su come e quando si paga e su come e quando si può ricorrere.

2. Il modello di cartella di pagamento di cui al comma 1 deve essere utilizzato dall'emissione di febbraio 1997 per la scadenza di aprile-giugno 1997.

Art. 5.

1. È approvato il modello contrassegnato con il n. 303, allegato *C*, di cartella di pagamento, per la riscossione mediante ruoli delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle leggi vigenti alla data del 16 ottobre 1986, e per la riscossione coattiva mediante ruolo di tasse, altre imposte indirette, tributi locali ed altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici di cui agli articoli 63, 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

Art. 6.

1. Il dritto del modello di cartella di cui all'art. 5 si compone di due parti: la superiore, su fondo bianco e grafica di colore grigio, è utilizzata per l'indicazione del destinatario, del mittente e per la relata di notifica dell'atto, mentre la parte inferiore, su fondo bianco e grafica di colore rosso, contiene l'esposizione degli elementi essenziali del ruolo, delle somme ivi iscritte e le relative informazioni per il calcolo delle somme richieste in pagamento; il verso, su fondo bianco e grafica di colore rosso, è distinto in tre sezioni, che forniscono indicazioni e spiegazioni al contribuente su come si legge la cartella, su come e quando si paga e su come e quando si può ricorrere.

2. Il modello di cartella di pagamento di cui al comma 1 deve essere utilizzato dall'emissione di febbraio 1997 per la scadenza di aprile 1997.

Art. 7.

1. L'utilizzazione di modelli di cartellazione non conformi a quelli approvati con gli articoli 1, 3 e 5, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1988, n. 43.

Art. 8.

1. Le modalità cui devono attenersi i concessionari del servizo di riscossione per la corretta compilazione delle cartelle di pagamento approvate con il presente decreto sono contenute in apposite istruzioni ministeriali.

Il presente decreto, con i relativi allegati *A)*, *B)* e *C)* sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1996

Il direttore generale: ROMANO

ALLEGATO *A*

MINISTERO DELLE FINANZE
Dipartimento delle Entrate
Direzione Centrale per la Riscossione

CARTELLA DI PAGAMENTO

AZIENDA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI

Informazioni sulla cartella, sulle modalita' di pagamento e per l'eventuale ricorso sono riportate sul retro. Il contribuente puo' anche rivolgersi al servizio di assistenza telefonica del Ministero delle Finanze "Il fisco in linea", tel. 164.75.

Aliquote applicate nel calcolo delle imposte

MOD. 301 ISCRIZIONI A RUOLO A SEGUITO DI LIQUIDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Dati identificativi della cartella
prov. comune numero contribuente codice identificativo numero cartella emissione

Dati ad uso del concessionario
rione o zona gruppo data consegna ruoli

Dati ad uso dell ufficio
lista protocollo progressivo meccanografico

SOMME DA PAGARE ISCRITTE NEI RUOLI

Intestatario:

n. ord.	specie e numero ruolo	codice tributo	n. rata	importo a ruolo (a)	diritti di riscossione (b)	importo da pagare (a+b)

Scadenza rata **Totale da pagare**

Descrizione dei codici tributo

DATI PRESI A BASE PER IL CALCOLO DELLE SOMME DA PAGARE (importi in migliaia di lire)

Note sulle variazioni effettuate dall'ufficio

Segue ALLEGATO *A*

1. COME SI LEGGE LA CARTELLA

L' Amministrazione finanziaria che deve riscuotere un tributo produce degli elenchi (ruoli) sui quali sono *riportate le somme che il contribuente deve pagare*. In base ai ruoli il concessionario (azienda incaricata dallo Stato di riscuotere i tributi) prepara le cartelle di pagamento e le notifica al contribuente. Questa cartella di pagamento, di colore azzurro, viene utilizzata per notificare l'iscrizione a ruolo delle imposte sui redditi (IRPEF, IRPEG , ILOR, ecc.) e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale effettuata dopo l' esame della dichiarazione dei redditi.

Nella parte anteriore della cartella di pagamento sono *riportati* :

- i dati del Concessionario che ha inviato la cartella, le generalità dell'intestatario e l'indirizzo presso il quale questa è stata notificata;
- sotto il titolo " CARTELLA DI PAGAMENTO ", l'Ufficio o Centro di servizio che ha effettuato l'iscrizione a ruolo e la dichiarazione a cui il ruolo si riferisce;
- nella sezione " SOMME DA PAGARE ISCRITTE NEI RUOLI ", gli importi da pagare con il dettaglio degli importi a ruolo e dei diritti di riscossione;
- nella sezione "DATI PRESI A BASE PER IL CALCOLO DELLE SOMME DA PAGARE", i dati *utilizzati dall' ufficio per il calcolo delle imposte per* le quali è emersa l'iscrizione a ruolo (le aliquote applicate per il calcolo delle imposte sono riportate nella zona immediatamente superiore).

Nelle note vengono riportati i motivi delle eventuali variazioni effettuate dall'ufficio in sede di esame della dichiarazione. Per una migliore comprensione della cartella il contribuente è consigliato di confrontare i dati della presente sezione con quelli esposti nella dichiarazione dei redditi cui il ruolo si riferisce.

Nel caso fosse o necessari ulteriori chiarimenti, il contribuente potrà recarsi presso un qualunque Ufficio delle imposte dirette, munito della copia della dichiarazione dei redditi e della presente cartella.

2. COME E QUANDO SI PAGA

Il pagamento può essere effettuato, entro l'ottavo giorno dalla data di scadenza della rata, riportata *nella parte anteriore della cartella* :

agli sportelli del Concessionario;
agli Uffici postali, utilizzando:

il bollettino di c/c postale allegato alla cartella, che riporta l'importo totale da pagare (se la riscossione avviene in più rate, il bollettino serve per pagare la prima rata);

un normale **bollettino di** *c/c* **postale**, quando il Concessionario non ha inviato il bollettino prestampato o per effettuare versamenti di importo diverso, oppure per pagare le rate successive alla prima. In questi casi, il contribuente deve effettuare il versamento sul c/c postale il cui numero è riportato nella parte *anteriore della cartella (in alto a sinistra) tra i dati* dell' Azienda concessionaria e trascrivere sul retro del bollettino il proprio codice fiscale ed i dati identificativi della cartella (provincia, comune, numero contribuente, codice identificativo, numero cartella, data emissione). Questi ultimi sono riportati nella parte anteriore nella zona retinata "Dati identificativi della cartella".

L'omessa o inesatta indicazione del codice fiscale sul retro del bollettino comporta la sanzione da L.100.000 a L.2.000.000.

Se l'ultimo giorno utile per eseguire il pagamento cade di sabato o di giorno festivo, il pagamento può essere effettuato entro il primo giorno lavorativo successivo.

La quietanza rilasciata dal Concessionario o la ricevuta di versamento in conto corrente postale sono l'unica prova dell'avvenuto pagamento.

ATTENZIONE

Il contribuente che paga la rata in ritardo o la paga soltanto in parte e' tenuto al pagamento degli **interessi semestrali di mora** sulla somma non pagata.

Se la cartella e' stata notificata oltre il giorno 5 del mese di scadenza della rata, per le rate scadute sono dovuti gli interessi di mora se il pagamento e' eseguito decorsi i sessanta giorni dalla data di notifica della cartella.

3. COME E QUANDO SI PUO' RICORRERE

RUOLI EMESSI DAL CENTRO DI SERVIZIO

A. A CHI E QUANDO SI INOLTRA IL RICORSO

La notificazione della presente cartella di pagamento vale anche come notifica del ruolo. Il contribuente che intende contestare il ruolo e/o la cartella può ricorrere entro 60 giorni dalla data di notifica.

Il ricorso (in bollo agli giudiziari) deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente e spedito, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento al Centro di servizio che ha emesso il ruolo allo scopo di consentirne un riesame amministrativo.

Il ricorso deve contenere l' indicazione della Commissione tributaria provinciale competente, le generalità ed il codice fiscale del ricorrente (se societa' o ente occorre anche l'indicazione del rappresentante legale), la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto, l' indicazione dell'Ufficio imposte competente o del Concessionario nei cui confronti il ricorso è proposto, gli estremi dell' atto impugnato, i motivi del ricorso e le conclusioni. Al ricorso va allegata fotocopia della presente cartella: è necessario che risulti anche la data di notifica.

Se il Centro di servizio non accoglie, in tutto o in parte, il ricorso o non risponde entro sei mesi, il contribuente, se intende proseguire il giudizio deve costituirsi, a pena di inammissibilità, depositando presso la segreteria della Commissione tributaria, decorsi almeno sei mesi e non oltre due anni dalla data della spedizione, il proprio fascicolo contenente fotocopia del ricorso, dichiarata conforme all' originale spedito per posta, fotocopia della ricevuta di spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale, nonché fotocopia della cartella.

Nei confronti del Concessionario il ricorso può essere proposto solo per errori nella predisposizione ovvero nella notifica della cartella.

La parte soccombente può essere condannata a rimborsare le spese di giudizio.

B. RICORSO E SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

Il ricorso non esonera dal pagamento alle scadenze stabilite; tuttavia il ricorrente può presentare domanda in carta semplice al Centro di servizio per ottenere la sospensione della riscossione del pagamento, che può essere concessa in tutto o *in parte e per un periodo massimo di sei mesi. Il contribuente, decorsi sei mesi* dalla data di spedizione del ricorso, per ottenere un ulteriore periodo di sospensione deve rivolgersi alla Sezione Staccata della Direzione regionale delle entrate, ovvero, se dall' atto impugnato possono derivargli danni gravi ed *irreparabili, puo' presentare, non prima della costituzione,* istanza motivata di sospensione della riscossione alla Commissione tributaria provinciale, che può concederla fino e non oltre la data di pubblicazione della sentenza di primo grado.

RUOLI EMESSI DALL'UFFICIO DELLE IMPOSTE DIRETTE

A. A CHI E QUANDO SI INOLTRA IL RICORSO

La notificazione della presente cartella di pagamento vale anche come notifica del ruolo. Il contribuente che intende contestare il ruolo e/o la cartella può proporre ricorso alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente entro 60 giorni dalla data di notifica.

Il ricorso (in bollo agli giudiziari) deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente e notificato all'Ufficio finanziario che ha emesso il ruolo o al Concessionario nei cui confronti il ricorso è proposto, tramite Ufficiale giudiziario o spedito a mezzo posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

Agli Uffici finanziari può essere notificato anche con consegna diretta.

Il ricorso deve contenere l' indicazione della Commissione tributaria provinciale competente, le generalità ed il codice fiscale del ricorrente (se societa' o ente occorre anche l'indicazione del rappresentante legale), la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto, l'indicazione dell' Ufficio finanziario o del Concessionario nei cui confronti il ricorso è proposto, gli estremi dell' atto impugnato, i motivi del ricorso e le conclusioni.

Entro trenta giorni dalla data di notifica del ricorso il contribuente, a pena di inammissibilità, deve costituirsi in giudizio depositando presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il proprio fascicolo contenente l'originale del ricorso (se notificato tramite Ufficiale giudiziario), oppure fotocopia del ricorso dichiarata conforme all' originale dallo stesso contribuente (se consegnato o spedito per posta), con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale, nonché fotocopia della cartella di pagamento.

Quando il valore della controversia è di importo uguale o superiore a 5.000.000 di lire, esclusi interessi e sanzioni, il contribuente deve essere assistito da un difensore (avvocato, procuratore legale, dottore commercialista, ragioniere, ecc.); in tal caso il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore e contenere l' indicazione dell' incarico.

La sottoscrizione del difensore (o del contribuente nel caso non vi sia obbligo dell' assistenza tecnica) deve essere apposta tanto sull'originale quanto sulle copie del ricorso.

Nei confronti del Concessionario il ricorso può essere proposto solo per errori nella predisposizione ovvero nella notifica della cartella.

La parte soccombente può essere condannata a rimborsare le spese di giudizio.

B. RICORSO E SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

Il ricorso non esonera dal pagamento alle scadenze stabilite, tuttavia il ricorrente può presentare domanda di sospensione della riscossione alla Sezione Staccata della Direzione regionale delle entrate, ovvero, se dall' atto impugnato possono derivargli danni gravi ed irreparabili, puo' presentare istanza motivata di sospensione della riscossione, con lo stesso ricorso o con atto separato, alla Commissione tributaria provinciale, che può concederla fino e non oltre la data di pubblicazione della sentenza di primo grado.

ALLEGATO *B*

MINISTERO DELLE FINANZE
Dipartimento delle Entrate
Direzione Centrale per la Riscossione

CARTELLA DI PAGAMENTO
AZIENDA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI

Informazioni sulla cartella, sulle modalita' di pagamento e per l'eventuale ricorso sono riportate sul retro. Il contribuente puo' anche rivolgersi al servizio di assistenza telefonica del Ministero delle Finanze "Il fisco in linea", tel. 164.75.

Aliquote applicate nel calcolo delle imposte

MOD. 302 ISCRIZIONI A RUOLO A SEGUITO DELL' ACCERTAMENTO

Dati identificativi della cartella: prov. comune numero contribuente codice identificativo numero cartella emissione

Dati ad uso del concessionario: rione o zona gruppo data consegna ruoli

Dati ad uso dell'ufficio: lista protocollo progressivo meccanografico reparto

SOMME DA PAGARE ISCRITTE NEI RUOLI A SEGUITO DI ACCERTAMENTO

Intestatario:

n. ord.	specie e numero ruolo	codice tributo	n. rate	importo a ruolo (a)	diritti di riscossione (b)	importo da pagare (a+b)	descrizione del codice tributo e relative spiegazioni
				Totale da pagare		1ª RATA scadenza importo	2ª RATA scadenza importo

IMPOSTE, CONTRIBUTO ASS. S.N. E SANZIONI PRESI A BASE PER IL CALCOLO DELLE SOMME DA PAGARE

Note

Segue ALLEGATO B

1. COME SI LEGGE LA CARTELLA

L' Amministrazione finanziaria che deve riscuotere un tributo produce degli elenchi (ruoli) sui quali sono riportate le somme che il contribuente deve pagare. In base ai ruoli il Concessionario (azienda incaricata dello Stato di riscuotere i tributi) prepara le cartelle di pagamento e le notifica al contribuente. Questa cartella di pagamento, di colore verde, viene utilizzata per notificare iscrizioni a ruolo a seguito di accertamento o di provvedimento di irrogazione delle sanzioni.
Nella parte anteriore della cartella di pagamento sono riportati i dati del Concessionario che ha inviato la cartella, le generalità dell'intestatario e l'indirizzo presso il quale è stata notificata, l'ufficio che ha effettuato l'iscrizione a ruolo, l'atto che ha dato origine all'iscrizione (avviso di accertamento o provvedimento di irrogazione delle sanzioni) e la sua data di notifica. In caso di contenzioso tributario, viene indicata la Commissione la cui decisione ha dato luogo all'iscrizione.
La cartella è divisa in due sezioni: la prima contiene l'indicazione delle somme da pagare, con le relative spiegazioni, la seconda contiene i dati che sono stati presi a base per il relativo calcolo.

SOMME DA PAGARE ISCRITTE NEI RUOLI A SEGUITO DI ACCERTAMENTO

Sono presenti in questa sezione:
- i dati identificativi dei ruoli e le somme da pagare con il dettaglio degli importi a ruolo e dei diritti di riscossione;
- *la descrizione del tributo e alcuni chiarimenti su la determinazione degli importi;*
- l'importo da pagare complessivo la sua ripartizione in rate e le date di scadenza dei *pagamenti (nei casi di sanzioni e di somme* indebitamente rimborsate, queste vengono **riscosse per intero con la prima rata).**

IMPOSTE, CONTRIBUTO AL S S N (Servizio Sanitario Nazionale) E/O SANZIONI PRESI A BASE PER IL CALCOLO DELLE SOMME DA PAGARE

In questa sezione sono riportati alcuni dati presenti nell'avviso di accertamento o nel provvedimento di irrogazione delle sanzioni (notificati al contribuente prima *della cartella*), o calcolati dall'ufficio in base alla decisione della Commissione tributaria. Per maggiori informazioni il contribuente può controllare l'avviso di accertamento, il provvedimento di irrogazione delle sanzioni o l'eventuale decisione della *Commissione tributaria.*

Nel caso fossero necessari ulteriori chiarimenti il contribuente potrà recarsi presso l'Ufficio delle imposte dirette che ha effettuato l'iscrizione a ruolo, munito della cartella e dell'atto al quale essa si riferisce (avviso di accertamento, *provvedimento di irrogazione di sanzioni, dispositivo della decisione della Commissione tributaria).*

2. COME E QUANDO SI PAGA

Il pagamento può essere effettuato, entro l'ottavo giorno dalla data di scadenza della rata riportata nella parte anteriore della cartella:
- agli sportelli del Concessionario;
- agli Uffici postali, utilizzando:
  - **il bollettino di c/c postale allegato alla cartella, che riporta** l'importo totale da pagare (se la riscossione avviene in più rate, il bollettino serve per pagare la prima rata);
  - **un normale bollettino di c/c postale,** quando il Concessionario non ha inviato il bollettino prestampato o per effettuare versamenti di importo diverso oppure per pagare le rate **successive alla prima.** In questi casi, il contribuente deve effettuare il versamento sul c/c postale il cui numero è riportato nella parte anteriore della cartella (in alto a sinistra) tra i dati dell'Azienda concessionaria e trascrivere sul retro del bollettino il proprio codice fiscale e i dati identificativi della cartella (provincia, comune, numero contribuente, codice identificativo, numero cartella e data emissione). Questi ultimi sono riportati nella parte anteriore nella zona retinata "Dati identificativi della cartella".
  L'omessa o inesatta indicazione del codice fiscale sul retro del bollettino comporta la sanzione da L. 100.000 a L. 2.000.000.

Se l'ultimo giorno utile per eseguire il pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, il pagamento può essere effettuato entro il primo giorno lavorativo successivo.
La quietanza rilasciata dal Concessionario o la ricevuta di versamento in conto corrente postale sono l'unica prova dell'avvenuto pagamento.

ATTENZIONE

Il contribuente che paga la rata in ritardo o la paga soltanto in parte e' tenuto al pagamento degli **interessi semestrali di mora** sulla somma non pagata.
Se la cartella e' stata notificata oltre il giorno 5 del *mese di scadenza della prima rata, per le rate* scadute sono dovuti gli interessi di mora se il pagamento e' eseguito oltre il sedicesimo giorno dalla data di notifica della cartella.

3. COME E QUANDO SI PUÒ RICORRERE

A. A CHI E QUANDO SI INOLTRA IL RICORSO

La notificazione della presente cartella di pagamento vale anche come notifica del ruolo. Se la notifica della cartella e' stata preceduta da un avviso di accertamento, il ricorso puo' essere presentato per i soli vizi del ruolo e/o della cartella.
Il ricorso (in bollo atti giudiziari) deve essere intestato alla Commissione tributaria territorialmente competente e notificato all'Ufficio finanziario che ha emesso il ruolo, o al Concessionario nei cui confronti il ricorso è proposto, tramite Ufficiale giudiziario o spedito a mezzo posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento entro 60 giorni dalla data di notifica della cartella. Agli uffici finanziari può essere notificato anche con consegna diretta.
Il ricorso deve contenere l' indicazione della Commissione tributaria provinciale competente, le generalità ed il codice fiscale del ricorrente (se societa' o ente occorre anche l'indicazione del rappresentante legale), la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto, l'indicazione dell' Ufficio finanziario o del Concessionario nei cui confronti il ricorso è proposto, gli estremi dell' atto impugnato, i motivi del ricorso e le conclusioni.
Entro trenta giorni dalla data di notifica del ricorso il contribuente, a pena di inammissibilità, deve costituirsi in giudizio depositando presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il proprio fascicolo contenente:
a) l' originale del ricorso (se notificato tramite Ufficiale giudiziario), oppure fotocopia del ricorso dichiarata conforme all' originale dallo stesso contribuente (se consegnato o spedito per posta);
b) la fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale;
c) la fotocopia della cartella di pagamento.
Quando il valore della controversia è di importo uguale o superiore a 5.000.000 di lire, esclusi interessi e sanzioni, il contribuente deve essere assistito da un difensore (avvocato, procuratore legale, dottore commercialista, ragioniere, ecc.); in tal caso il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore e contenere l' indicazione dell' incarico. La sottoscrizione del difensore (o del contribuente nel caso non vi sia obbligo dell' assistenza tecnica) deve essere apposta tanto sull'originale quanto sulle copie del ricorso.
Nei confronti del Concessionario il ricorso può essere proposto solo per errori nella predisposizione ovvero nella notifica della cartella.
La parte soccombente può essere condannata a rimborsare le spese di giudizio.

B. RICORSO E SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

Il ricorso non esonera dal pagamento alle scadenze stabilite; tuttavia il ricorrente può presentare domanda di sospensione della riscossione alla Sezione Staccata della Direzione regionale delle entrate, ovvero, se dall' atto impugnato possono derivargli danni gravi ed irreparabili, può presentare istanza motivata di sospensione della riscossione, con lo stesso ricorso o con atto separato, alla Commissione tributaria provinciale, che può concederla fino e non oltre la data di pubblicazione della sentenza di primo grado.

ALLEGATO C

MINISTERO DELLE FINANZE
Dipartimento delle Entrate
Direzione Centrale per la Riscossione

CARTELLA DI PAGAMENTO
AZIENDA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUT.

Informazioni sulla cartella, sulle modalita' di pagamento o per l'eventuale ricorso sono riportate sul retro. Per i tributi erariali il contribuente puo' anche rivolgersi al servizio di assistenza telefonica del Ministero delle Finanze "Il fisco in linea", tel. 164.75, per gli altri tributi si dove rivolgere agli enti impositori.

MOD. 303 ISCRIZIONI A RUOLO PER IMPOSTE INDIRETTE, TRIBUTI LOCALI ED ALTRE ENTRATE

Dati identificativi della cartella
prov. comune numero contribuente codice identificativo numero cartella emissione

Dati ad uso del concessionario
rione o zona gruppo data consegna ruoli

SOMME DA PAGARE ISCRITTE NEI RUOLI

Intestatario

n. ord.	epoca o numero ruolo	anno	codice tributo	n. rata	imponibile	importo a ruolo (a)	diritti di riscossione (b)	importo da pagare (a+b)	Ente che ha effettuato l'iscrizione e informazioni relative al ruolo

Totale da pagare		Scadenza rate						
		Importi						

Descrizione dei codici tributo

Note

Segue ALLEGATO C

1. COME SI LEGGE LA CARTELLA

L' Ente che deve riscuotere un tributo (ente "impositore") produce degli elenchi (ruoli) sui quali sono riportate le somme che il contribuente deve pagare. In base ai ruoli il Concessionario (azienda incaricata dallo Stato di riscuotere i tributi) prepara le cartelle di pagamento e le notifica al contribuente.

Questa cartella, di colore rosso, viene utilizzata per notificare l'iscrizione a ruolo effettuata dall'Amministrazione finanziaria o da altri Enti (ad esempio i Comuni) di tasse o imposte indirette (IVA, imposte di registro o di successione, ecc.), tasse automobilistiche, *tributi locali (tassa di smaltimento dei rifiuti* solidi urbani, imposta comunale sugli immobili, ecc.), contributi previdenziali e assistenziali, contributi consortili, sanzioni amministrative, versamenti per ordini professionali, crediti di natura patrimoniale ed altre somme da pagare.

Per avere informazioni sulle somme da pagare ci si deve rivolgere agli Enti che le hanno iscritte a ruolo.

Nella parte anteriore della cartella di pagamento sono riportati i dati del Concessionario che ha inviato la cartella, le generalità dell'intestatario della cartella e l'indirizzo presso il quale questa è notificata e nella sezione "SOMME DA PAGARE ISCRITTE NEI RUOLI" le informazioni contabili ed identificative dei ruoli.

In questa sezione sono riportate, inoltre, alcune informazioni relative all'origine del ruolo, fornite dall'Ente che ha effettuato l'iscrizione: tra queste le tariffe applicate, gli estremi del provvedimento di liquidazione per il quale il contribuente non *ha eseguito il versamento o lo ha eseguito solo in parte* (nel caso di tributi locali), gli estremi identificativi dell'atto (nel caso di tasse ed imposte indirette) e del verbale (nel caso di sanzioni amministrative) che hanno dato origine al ruolo.

Se queste informazioni risultano incomplete il contribuente, anche ai fini di un eventuale ricorso, dovrà chiederle direttamente all'Ente che ha effettuato l'iscrizione a ruolo.

2. COME E QUANDO SI PAGA

Il pagamento può essere effettuato, entro l'ottavo giorno della data di scadenza della rata riportata nella parte anteriore della cartella:

agli sportelli del Concessionario;

agli Uffici postali, utilizzando:

il bollettino di c/c postale allegato alla cartella che riporta l'importo totale da pagare (se la riscossione avviene in più rate il bollettino serve per pagare la prima rata);

un normale bollettino di c/c postale quando il *Concessionario non ha inviato il bollettino prestampato* o per effettuare versamenti di importo diverso, oppure per pagare le rate successive alla prima.

In questi casi, il contribuente deve effettuare il versamento sul c/c postale il cui numero è riportato nella parte anteriore della cartella (in alto a sinistra), tra i dati dell'Azienda concessionaria, e trascrivere sul retro del bollettino i dati identificativi della cartella riportati nella parte anteriore nella zona retinata "Dati identificativi della cartella" (provincia, comune, numero contribuente, codice identificativo, numero cartella, data emissione) ed in caso di tributi erariali anche il proprio codice fiscale.

L'omessa o inesatta indicazione del codice fiscale, nel caso in cui è obbligatorio, comporta la sanzione da L. 100.000 a L. 2.000.000.

Se l'ultimo giorno utile per il pagamento cade di sabato o di giorno festivo, il pagamento può essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

La quietanza rilasciata dal Concessionario o la ricevuta di versamento in conto corrente postale sono l'unica prova dell'avvenuto pagamento.

ATTENZIONE

Il contribuente che paga la rata in ritardo o la paga soltanto in parte è tenuto al pagamento degli **interessi semestrali di** *mora sulla somma non pagata.*

Se la cartella è stata notificata oltre il giorno 5 del mese di scadenza della prima rata, per le rate scadute sono dovuti gli interessi di mora, se il pagamento è eseguito oltre il sedicesimo giorno dalla data di notifica della cartella.

3. COME E QUANDO SI PUÒ RICORRERE

A. RICORSO E SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

La notificazione della presente cartella di pagamento vale anche come notifica del ruolo.

Il contribuente che intende contestare il ruolo e/o la cartella può ricorrere secondo le modalita' descritte ai successivi punti B e C. Se la notifica della cartella e' stata preceduta dalla notifica di un avviso di liquidazione o di accertamento, il ricorso puo' essere presentato *per i soli vizi del ruolo e/o della cartella.* **Tale ricorso non esonera dal pagamento alle scadenze stabilite;** tuttavia per i ricorsi di cui al punto B il ricorrente, se dall'atto impugnato possono derivargli danni gravi ed irreparabili, puo' presentare domanda di sospensione della riscossione alla stessa Commissione tributaria con istanza motivata inoltrata con lo stesso ricorso o con atto separato. La Commissione tributaria provinciale puo' concederla fino e non oltre la data di pubblicazione della sentenza di I° grado.

B. RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Sono di competenza delle Commissioni tributarie provinciali le controversie relative alle imposte e tasse: IVA, registro, ipotecarie e catastali, successioni e donazioni, ICI, ICIAP, INVIM, TOSAP, pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni, smaltimento dei rifiuti, tributo speciale per il deposito in *discarica dei rifiuti solidi,* **canone** *o diritto di fognatura* **e depurazione delle acque reflue.**

Il ricorso (in bollo atti giudiziari) deve essere notificato **entro 60 giorni dalla data di notifica della presente cartella.** *La notifica del ricorso deve essere effettuata* all' ufficio del Ministero delle Finanze o all' ente impositore che ha provveduto alla iscrizione a ruolo ovvero al Concessionario della riscossione nei cui confronti è proposto, tramite Ufficiale giudiziario o spedito a mezzo posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. Agli uffici finanziari ed agli enti locali il ricorso può essere notificato anche con consegna diretta. Il ricorso deve contenere l'indicazione della Commissione tributaria provinciale competente (in relazione alla sede dell' ufficio o dell' ente che ha emesso il ruolo), le generalita' ed il codice fiscale del ricorrente (se societa' o ente occorre anche l'indicazione del rappresentante legale), la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto, l' indicazione dell' ufficio finanziario, dell' ente o del Concessionario nei cui confronti e' proposto, gli estremi dell'atto impugnato, i motivi del ricorso e le conclusioni.

Entro trenta giorni dalla data di notifica del ricorso il contribuente, a pena di inammissibilità, deve costituirsi in giudizio depositando presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il proprio fascicolo contenente : a) l'originale del ricorso (se notificato tramite Ufficiale giudiziario), oppure fotocopia del ricorso dichiarata conforme all' originale dallo stesso contribuente (se consegnato o spedito per posta) b) fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale; c) fotocopia della cartella di pagamento. Quando il valore della controversia, esclusi interessi e sanzioni, e' di importo uguale o superiore a 5.000.000 di lire, il contribuente deve essere assistito da un difensore (avvocato, procuratore legale, dottore commercialista, ragioniere, ecc.); in tal caso il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore e contenere l'indicazione dell'incarico. La sottoscrizione del difensore (o del contribuente nel caso non vi sia l'obbligo dell'assistenza tecnica) deve essere apposta tanto sull' originale quanto sulle copie del ricorso. Nei confronti del Concessionario il ricorso può essere proposto solo per errori nella predisposizione ovvero nella notifica della cartella.

La parte soccombente può essere condannata a rimborsare le spese di giudizio.

C RICORSO AD UFFICI O ENTI

I ricorsi di competenze di organismi diversi dalle Commissioni tributarie devono essere proposti nei termini e con le modalita' previsti dalle norme istitutive dei singoli tributi e contributi; se concernono tributi erariali, locali e *sanzioni amministrative vanno redatti in bollo* (atti amministrativi). Per informazioni sui ricorsi contro le iscrizioni a ruolo da parte degli ordini professionali, delle camere di commercio, ecc... il contribuente deve rivolgersi direttamente all' Ente che ha emesso il ruolo; in particolare per la tassa sui rifiuti solidi urbani e per gli altri tributi locali occorre rivolgersi alla ripartizione tributi del comune. Nella **TABELLA** riportata di seguito sono descritte modalita' e termini di presentazione dei ricorsi relativi ai tributi e contributi di maggiore rilevanza.

TABELLA

Tipo di imposta	Motivi	Termine per la presentazione	Destinatario
Tasse e imposte indirette Imposta di bollo, tasse speciale sui contratti di borsa, tassa sull'insegnamento pubblico, tassa sulle concessioni governative, *imposta sugli spettacoli*, tasse automobilistiche, tassa speciale sui fuoristrada, caravan, aeromobili, abbonamenti radio-televisivi	per ogni motivo di legittimità e merito	30 giorni dalla data di notifica della cartella	Direttore regionale per le entrate, una copia in carta semplice anche al Concessionario della riscossione
Diritti doganali ed altri accessori riscossi dall'Amministrazione doganale imposte di fabbricazione, erariali di consumo	per vizi del ruolo e della cartella	30 giorni dalla data di notifica della cartella	Direzione compartimentale delle dogane
Altre entrate Canoni e proventi derivanti dall'utilizzazione dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato	per vizi del ruolo e della cartella	30 giorni dalla data di notifica della cartella	Direzione compartimentale del Territorio o amministrazione con gestione esclusiva
Entrate patrimoniali ed assimilate e contributi degli enti locali ed altri enti	per vizi del ruolo e della cartella	30 giorni dalla data di notifica della cartella	Sezione staccata della Direzione regionale delle entrate (ex Intendenza) o altro Ente titolare
Sanzioni amministrative	per vizi del ruolo e della cartella	30 giorni dalla data di notifica della cartella	Ente amministrativo che applica la sanzione

97A0368

DECRETO 8 gennaio 1997.

Variazioni del limite di prezzo per gli spettacoli cinematografici ai fini dell'abbuono dell'imposta sugli spettacoli.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto l'art. 3, tredicesimo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182, in base al quale agli esercenti di sale cinematografiche è concesso un abbuono dell'imposta sugli spettacoli sino alla concorrenza di L. 15.000 per le giornate di programmazione in cui venga praticato un prezzo netto del biglietto inferiore a quello che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, risulti stabilito ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

Visto il quattordicesimo comma del citato art. 3 della legge n. 182, che da facoltà di modificare, con decreto del Ministro delle finanze, il predetto limite di prezzo sulla base della variazione del prezzo medio annuo dei biglietti cinematografici;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Considerato che al 1° giugno 1983, data di entrata in vigore della richiamata legge n. 182 del 1983, il limite di prezzo stabilito ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, risultava fissato in L. 1.739, a fronte di un prezzo medio dei biglietti cinematografici, registrato nell'anno 1981, di L. 2.086,96;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1993, emanato ai sensi del soprarichiamato quattordicesimo comma dell'art. 3 della legge n. 182/1983, con il quale, in corrispondenza di un prezzo medio dei biglietti cinematografici nell'anno 1991 di L. 7.426,39, il limite di prezzo netto è stato fissato in L. 6.188;

Tenuto conto che, dalle rilevazioni ufficiali effettuate dalla Società italiana degli autori ed editori — ente cui è affidato il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi — il prezzo medio dei biglietti cinematografici, nell'anno 1994, è risultato di L. 8.384,35, con un incremento del 301,75% rispetto al dato dell'anno 1981, anno base;

Ritenuto che, applicando al limite di prezzo netto di L. 1.739 la suindicata variazione percentuale del 301,75%, il nuovo limite di prezzo netto può essere fissato in L. 6.986;

Decreta:

Il limite di prezzo netto di L. 6.188 stabilito con il decreto ministeriale 16 febbraio 1993 è elevato a L. 6.986.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 8 gennaio 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A0391

MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 31 dicembre 1996.

Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo del 70° anniversario della fondazione dell'Istituto nazionale di statistica, nel valore di L. 750.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1995, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 1996, integrato con decreti del Presidente della Repubblica 20 marzo 1996 e 6 settembre 1996 e con un ulteriore decreto del Presidente della Repubblica in corso di perfezionamento, che prevede l'emissione di francobolli celebrativi del 70° anniversario della fondazione dell'Istituto nazionale di statistica;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituito con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1996, un francobollo celebrativo del 70° anniversario della fondazione dell'Istituto nazionale di statistica, nel valore di L. 750.

Il farncobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13 ¼ × 14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura la sede centrale dell'Istituto in Roma e, in alto, il logo realizzato per il 70° anniversario dell'ISTAT. Completano il francobollo la leggenda «ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA», la scritta «ITALIA» ed il valore «750».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1996

Il segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
SALERNO

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

97A0393

DECRETO 31 dicembre 1996.

Autorizzazione all'emissione integrativa, nell'anno 1997, di francobolli ordinari, a tiratura predeterminata, da dedicare alla festa della «Varia» di Palmi e alle «Pari opportunità».

IL SEGRETARIO GENERALE DEL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1996 con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali ordinarie e ordinarie tematiche nel 1997;

Riconosciuta l'opportunità di integrare tale programma con l'emissione di francobolli ordinari, a tiratura predeterminata, da dedicare alle «Pari opportunità» ed alla festa della «Varia» di Palmi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione, nell'anno 1997, di francobolli ordinari, a tiratura predeterminata, da dedicare alla festa della «Varia» di Palmi e alle «Pari opportunità».

Art. 2.

I valori e le caratteristiche dei francobolli di cui all'art. 1 verranno stabiliti di volta in volta con successivi decreti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1996

Il segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
SALERNO

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

97A0392

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 gennaio 1997.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Città di Castello, in Città di Castello.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Città di Castello, con sede in Città di Castello;

Vista la delibera del 27 ottobre 1996, con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 3, 4 e 5 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 3, 4 e 5 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Città di Castello, con sede in Città di Castello, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 1997

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

ALLEGATO

Art. 3.
Scopi

(Omissis).

Comma 4.

I proventi di natura *straordinaria comunque diversi dai corrispettivi in denaro ricevuti in cambio delle azioni della società conferitaria, dei diritti di opzione sulle medesime; delle azioni a qualsiasi titolo acquisite in cambio delle azioni della società conferitaria o dei diritti di opzione acquisiti* dalla Fondazione non destinati a quanto previsto dalla lettera *a)* dell'art. 23 ovvero a finalità gestionali, possono essere utilizzati esclusivamente per strutture stabili attinenti alla ricerca scientifica, alla istruzione, all'arte e alla sanità.

Art. 4.
Operatività

(Omissis).

Comma 3.

La Fondazione non può esercitare direttamente l'impresa bancaria.

Comma 4.

Per lo svolgimento della propria attività la Fondazione può valersi... *(Omissis).*

Comma 5.

Al fine di rendere più efficace la propria azione e per sovvenire in maniera organica e programmata... *(Omissis).*

Comma 6.

La Fondazione potrà raccordare la propria attività con quella di altri enti... *(Omissis).*

Art. 5.
Patrimonio

(Omissis).

Comma 5.

L'acquisto o la cessione da parte della Fondazione di azioni di società bancarie e finanziarie ad essa rivenienti dal conferimento di cui all'art. 1 devono avvenire nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui all'art. 13, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 356 del 20 novembre 1990.

Comma 6.

Al fine di salvaguardare il valore economico del patrimonio i proventi derivanti dalla cessione delle azioni della società conferitaria o dei diritti di opzione nelle medesime devono essere reinvestiti nel rispetto delle direttive del Ministero del tesoro.

97A0346

DECRETO 10 gennaio 1997.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale all'art. 13 dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro, e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, il quale all'art. 2, comma 12, dispone che la maggiorazione di cui al sopramenzionato art. 13 è elevata da 8,50 punti a 12 punti, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale;

Visto il decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito nella legge 29 luglio 1996, n. 402, il quale all'art. 3, comma 4 stabilisce che, a decorrere dal 1° luglio 1996, è determinata in sei punti la maggiorazione di cui al sopracitato art. 13, primo comma, del decreto-legge n. 402/1981, convertito, con modificazioni, nella legge n. 537/1981;

Considerato che, in atto, il «prime rate» applicabile ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente è fissato nella misura del 10%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 16 per cento, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Roma, 10 gennaio 1997

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

97A0347

DECRETO 15 gennaio 1997.

Individuazione delle caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

Visto in particolare l'art. 46, comma 4, il quale prevede che il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua le caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel titolo III, capo I, del citato decreto legislativo;

Sentita la Banca d'Italia e la Consob;

Visto l'art. 3, comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono definite negoziazioni all'ingrosso quelle in cui, almeno uno degli operatori, negózia esclusivamente in nome e per conto proprio.

2. I lotti minimi di contrattazione non potranno essere inferiori a cinque miliardi di lire per i titoli di Stato e di 500 milioni per il mercato delle obbligazioni, private e pubbliche, diverse dai titoli di Stato.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 15 gennaio 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A0345

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 16 gennaio 1997.

Riduzione della durata della leva e del servizio civile sostitutivo per il personale in servizio.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 1, comma 1, della legge 31 gennaio 1975, n. 191, che fissa la durata della ferma di leva per l'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica militare in dodici mesi;

Visto l'art. 5, comma 1, della legga 15 dicembre 1972, n. 772, relativo alla durata del servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile;

Visto l'art. 1, comma 104, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il quale per il personale di leva che sarà incorporato nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare e per il personale che svolgerà servizio civile sostitutivo a decorrere dal 1° gennaio 1997 la durata della ferma di leva e del servizio civile è rideterminata in dieci mesi;

Visto altresì l'art. 1, comma 108, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il quale è demandato al Ministro della difesa di definire con proprio decreto le modalità di riduzione della durata del servizio per gli obiettori che stanno già effettuando il servizio civile sostitutivo e della ferma di leva per i militari già in servizio di leva, al fine di garantire il congedo in data anteriore a quella prevista in conseguenza del sopracitato art. 1, comma 104, per il personale incorporato con il primo scaglione 1997;

Ritenuto di dover provvedere con la massima tempestività a fissare le modalità per le riduzioni previste dal suddetto comma 108 dell'art. 1 della legge n. 662/1996, in base a criteri di equità.

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i militari alle armi in servizio di leva e per gli obiettori in servizio civile sostitutivo, la durata della ferma di leva è ridotta, rispetto ai dodici mesi previsti, secondo le misure di seguito indicate:

1) due settimane, per i militari incorporati e per gli obiettori avviati al servizio nel mese di ottobre 1996 e nei precedenti;

2) tre settimane, per i militari incorporati e per gli obiettori avviati al servizio nel mese di novembre 1996;

3) cinque settimane, per i militari incorporati e per gli obiettori avviati al servizio nel mese di dicembre 1996.

Roma, 16 gennaio 1997

Il Ministro: ANDREATTA

97A0390

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 19 dicembre 1996.

Impegno della somma complessiva di lire 291 miliardi, in conto competenza 1996, a favore della regione Lombardia per gli interventi della Valtellina, ai sensi della legge 2 maggio 1990, n. 102, art. 1, comma 2.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 2 maggio 1990, n. 102, e, in particolare, l'art. 1, comma 2, il quale istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica l'apposito capitolo di spesa denominato «Fondo per gli interventi di ricostruzione e sviluppo dei comuni della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987»;

Vista la delibera 19 marzo 1992, con la quale il consiglio regionale della regione Lombardia ha approvato il piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina e zone adiacenti, ai sensi dell'art. 5 della richiamata legge n. 102/1990;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 1992, con il quale, all'art. 1 viene approvato il piano di ricostruzione e sviluppo socio-economico della Valtellina,

Visto il comma 6 dell'art. 5 della richiamata legge n. 102/1990, con il quale è stabilito che la quota da riservare alla copertura dell'eventuale minor gettito derivante dall'applicazione dell'art. 11 della medesima legge debba affluire all'entrata del bilancio dello Stato;

Vista la nota n. 33153 del 30 ottobre 1996 della regione Lombardia di richiesta della complessiva somma di lire 191 miliardi per l'esercizio 1995 per l'attuazione del piano di difesa del suolo e di ricostruzione e sviluppo della Valtellina;

Vista la legge di bilancio 28 dicembre 1995, n. 551, per l'anno 1996;

Vista la nota UCA 17111 del 7 dicembre 1996 della segreteria generale della presidenza del Consiglio dei Ministri che comunica il nulla osta al trasferimento dei fondi;

Vista la legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1996;

Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle autorizzazioni 1996, la disponibilità di lire 291 miliardi a favore della regione Lombardia;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di lire 291 miliardi è impegnata a favore della regione Lombardia sempre per le finalità citate in premessa.

Art. 2.

L'onere di 291 miliardi graverà sul capitolo 7083 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1996, in conto competenza 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 1996

Il direttore generale: BITETTI

97A0348

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 21 gennaio 1997.

Variazione del tasso di sconto e della misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modifiche;

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 82;

Visto l'art. 25 dello statuto della Banca d'Italia, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il proprio provvedimento 23 ottobre 1996 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 24 ottobre 1996);

Dispone:

Art. 1.

A decorrere dal 22 gennaio 1997 la ragione normale dello sconto presso la Banca d'Italia è variata dal 7,50 per cento al 6,75 per cento.

Per le operazioni relative alle cambiali agrarie emesse ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la ragione dello sconto presso la Banca d'Italia resta invariata al 5,50 per cento.

Art. 2.

A decorrere dal 22 gennaio 1997 la misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa presso la Banca d'Italia è variata dal 7,50 per cento al 6,75 per cento.

La maggiorazione sulle anticipazioni a scadenza fissa resta invariata all'1,50 per cento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 1997

Il Governatore: FAZIO

97A0474

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 7 gennaio 1997.

Approvazione del nuovo testo del regolamento di attuazione di cui all'art. 10, comma 1, della legge n. 289 del 19 giugno 1986. (Deliberazione n. 10436).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge n. 289, del 19 giugno 1986, recante le disposizioni relative all'amministrazione accentrata di strumenti finanziari attraverso la Monte Titoli S.p.a.;

Visto in particolare l'art. 10, comma 1, della citata legge n. 289/1986;

Visto il regolamento di attuazione della citata legge n. 289/1986 approvato con delibera n. 2723 del 18 febbraio 1987, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 415 del 23 luglio 1996;

Ritenuto necessario modificare il citato regolamento alla luce delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 415 del 23 luglio 1996;

Ritenuto opportuno disciplinare la custodia e amministrazione accentrata degli strumenti finanziari attraverso la Monte Titoli esclusivamente per gli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati e, nel contempo, lasciare alla Monte Titoli la valutazione sull'ammissibilità di strumenti finanziari non negoziati in detti mercati nel presupposto che non venga pregiudicata sotto i profili organizzativo ed economico l'efficienza della propria attività istituzionale;

Ritenuto, altresì, opportuno ammettere nel sistema di custodia e amministrazione accentrata degli strumenti finanziari attraverso la Monte Titoli i titoli obbligazionari soggetti ad estrazione e per questi prevedere modalità particolari di gestione;

Ritenuto, infine, necessario predisporre un testo unico coordinato del regolamento di attuazione della legge n. 289/1986;

Vista la nota n. 00303839 del 18 dicembre 1996 con la quale la Banca d'Italia ha manifestato la propria intesa all'approvazione del nuovo testo del regolamento di attuazione della legge n. 289/1986;

Delibera:

È approvato l'unito regolamento di attuazione di cui all'art. 10, comma 1, della legge n. 289 del 19 giugno 1986.

La presente delibera sostituisce la delibera n. 2723 del 18 febbraio 1987, e le successive modificazioni ed integrazioni.

La presente delibera entrerà in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Essa sarà altresì pubblicata nel Bollettino della Consob.

Roma, 7 gennaio 1997

Il presidente: BERLANDA

ALLEGATO

TITOLO I

FONTI NORMATIVE E DEFINIZIONI

Art. 1

Fonti normative

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge 19 giugno 1986, n. 289.

2. Il presente regolamento stabilisce:

gli strumenti finanziari ammessi al sistema di custodia ed amministrazione accentrata presso la Monte Titoli S.p.a.;

i soggetti ammessi al sistema di custodia ed amministrazione accentrata presso la Monte Titoli S.p.a.;

gli obblighi e gli adempimenti dei soggetti ammessi;

le norme relative ai depositanti;

le norme relative agli emittenti;

le modalità di custodia ed amministrazione accentrata;

i criteri per l'esercizio di servizi connessi alla custodia ed alla negoziazione di strumenti finanziari.

Art. 2.

Definizioni

1. Nel presente regolamento l'espressione:

a) «Consob» designa la Commissione nazionale per le società e la borsa;

b) «banche» designa le banche italiane e le banche comunitarie ed extracomunitarie di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385;

c) «imprese di investimento» designa le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

d) «strumenti finanziari» designa gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

e) «mercati regolamentati» designa i mercati regolamentati italiani ed i mercati comunitari ed extracomunitari riconosciuti dalla Consob ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

f) «società di gestione» designa le società di gestione dei mercati regolamentati italiani di cui all'art. 46, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

g) «depositari» designa i soggetti di cui all'art. 2 della legge 19 giugno 1986, n. 289;

h) «depositanti» designa i proprietari di strumenti finanziari che stipulano un contratto di deposito con i soggetti di cui alla lettera *g)*, autorizzandoli a procedere al subdeposito dei valori stessi presso la Monte Titoli S.p.a.;

i) «emittenti» designa le società e gli enti i cui strumenti finanziari sono ammessi al sistema di custodia ed amministrazione accentrata presso la Monte Titoli S.p.a.;

j) «sistema» designa il sistema di custodia ed amministrazione accentrata degli strumenti finanziari presso la Monte Titoli S.p.a.

TITOLO II

DISCIPLINA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DEI DEPOSITARI AMMESSI AL SISTEMA

Capo I

STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DI DEPOSITO

Art. 3.

Categorie di strumenti finanziari negoziati sui mercati regolamentati ammessi al sistema

1. Possono essere ammessi al sistema, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge 19 giugno 1986, n. 289, i seguenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani:

a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi del capitale di rischio;

b) le obbligazioni e gli altri titoli di debito;

c) gli strumenti finanziari che formino, sulla base di un prospetto pubblicato ai sensi dell'art. 18 *sub* art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modifiche, oggetto di offerta al pubblico finalizzata all'ammissione alla negoziazione sui mercati regolamentati;

d) le quote di organismi di investimento collettivo;

e) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;

f) qualsiasi altro titolo che permetta di acquisire gli strumenti finanziari indicati nelle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, e i relativi indici.

Art. 4.

Girata per il trasferimento degli strumenti finanziari alla Monte Titoli S.p.a.

1. La girata degli strumenti finanziari nominativi alla Monte Titoli S.p.a. è effettuata con la seguente formula: «Alla Monte Titoli S.p.a. ex legge 19 giugno 1986, n. 289».

2. In caso di trasferimento alla Monte Titoli S.p.a. di strumenti finanziari sui quali siano stati annotati vincoli è apposta la seguente formula: «Ai sensi dell'art. 7 della legge 19 giugno 1986, n. 289, l'annotazione del/i vincolo/i si intende non apposta».

3. Le disposizioni di cui all'art. 28 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, si applicano all'autenticazione della sottoscrizione del girante effettuata dalla Monte Titoli S.p.a. ai sensi dell'art. 8, comma terzo, della legge 19 giugno 1986, n. 289.

Art. 5.
Esclusione degli strumenti finanziari dal sistema

1. L'esclusione di uno strumento finanziario dalle negoziazioni sui mercati regolamentati ovvero la mancata ammissione entro sei mesi dalla data di conclusione dell'offerta di cui all'art. 3, lettera *c)*, comportano l'esclusione degli stessi dal sistema, salvo quanto previsto dall'art. 45 del presente regolamento.

Capo II
SOGGETTI DEPOSITARI

Art. 6.
Categorie di soggetti

1. Sono ammesse al sistema le seguenti categorie di depositari:

a) banche;

b) imprese di investimento;

c) agenti di cambio in carica;

d) società o enti emittenti non ricompresi nelle precedenti lettere, limitatamente agli strumenti finanziari di cui all'art. 3 di propria emissione e a quelli emessi da società controllate per partecipazione azionaria;

e) la Banca d'Italia;

f) gli organismi comunitari ed extracomunitari che esercitano funzioni analoghe a quelle della Monte Titoli.

2. I soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* ed *e)* che aderiscono al sistema costituiscono, secondo la disciplina prevista dalla legge 19 giugno 1986, n. 289, e dalle relative norme di attuazione in quanto applicabili, depositi presso la Monte Titoli S.p.a. di strumenti finanziari di proprietà distinti da quelli di terzi.

3. Le società di gestione dei mercati regolamentati possono costituire, secondo la disciplina prevista dalla legge 19 giugno 1986, n. 289, e dalle relative norme di attuazione, depositi in strumenti finanziari.

4. La cassa di compensazione e garanzia di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, ai fini dello svolgimento della propria attività, può costituire depositi in strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista dalla legge 19 giugno 1986, n. 289, e dalle relative norme di attuazione.

5. Il Consiglio di borsa, fino al completamento della trasformazione di cui all'art. 56 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, può costituire, secondo la disciplina prevista dalla legge 19 giugno 1986, n. 289, e dalle relative norme di attuazione, depositi in strumenti finanziari.

Art. 7
Banche ed imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie

1. La Monte Titoli può stipulare con le banche e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie accordi volti ad assicurare l'attuazione del disposto di cui all'art. 9, comma 2, della legge 19 giugno 1986, n. 289.

Art. 8.
Organismi esteri che esercitano attività analoghe

1. La Monte Titoli stipula con gli organismi comunitari ed extracomunitari che svolgono funzioni analoghe convenzioni che disciplinano le modalità di custodia ed amministrazione di strumenti finanziari.

Art. 9.
Sospensione dei depositari dal sistema

1. In via d'urgenza, ove ricorrano situazioni di pericolo per gli investitori, la Consob con delibera motivata può sospendere temporaneamente i depositari dal sistema. Le delibere di sospensione relative a banche vengono adottate dalla Consob d'intesa con la Banca d'Italia.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono comunicati immediatamente alla Monte Titoli S.p.a. per gli adempimenti di competenza e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 10.
Esclusione dei depositari dal sistema

1. La Monte Titoli esclude dal sistema:

a) le imprese di investimento cancellate dall'albo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, o dall'elenco ad esso allegato;

b) le banche cancellate dall'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, o che cessano definitivamente di prestare servizi di intermediazione mobiliare in libera prestazione di servizi;

c) gli agenti di cambio cancellati dal ruolo.

2. In tutti gli altri casi i provvedimenti di esclusione dei soggetti dal sistema sono adottati dalla Consob e, per quelli relativi a banche, dalla Consob d'intesa con la Banca d'Italia, con delibera motivata.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono comunicati immediatamente alla Monte Titoli S.p.a. per gli adempimenti di competenza e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 11.
Effetti dei provvedimenti di sospensione e di esclusione

1. Con i provvedimenti di cui all'art. 9 e all'art. 10, comma 2, o successivamente, la Consob può stabilire le disposizioni necessarie per la gestione corrente delle posizioni che fanno capo al depositario. La Consob provvede d'intesa con la Banca d'Italia per i provvedimenti relativi a banche.

2. Con i provvedimenti di cui all'art. 10, comma 1, la Monte Titoli può stabilire le disposizioni necessarie per la gestione corrente delle posizioni che fanno capo al depositario.

Capo III
OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI DEI DEPOSITARI

Art. 12.
Registri obbligatori ed altre scritture contabili dei depositari

1. Il depositario è tenuto a:

a) conservare i contratti di deposito a custodia e amministrazione degli strumenti finanziari subdepositati e mantenere una regolare contabilità delle posizioni dei singoli depositanti;

b) trasmettere ai depositanti, con periodicità almeno semestrale, una situazione aggiornata dei loro depositi in strumenti finanziari;

c) tenere aggiornato il registro di cui all'art. 7, primo comma, della legge 19 giugno 1986, n. 289;

d) assicurare una separata evidenza degli strumenti finanziari di sua proprietà depositati presso la Monte Titoli S.p.a.

Art. 13.
Registro dei vincoli

1. Il registro di cui all'art. 7, primo comma, della legge 19 giugno 1986, n. 289, deve contenere le seguenti indicazioni:

a) numero progressivo annuo dell'iscrizione;

b) data dell'iscrizione;

c) specie dello strumento finanziario;

d) natura del vincolo ed eventuali altre indicazioni supplementari;

e) causale dell'iscrizione (accentramento o restituzione degli strumenti finanziari nonché le altre operazioni che avrebbero comportato annotazione sugli stessi) e data dell'operazione oggetto di iscrizione;

f) data di costituzione del vincolo ed indicazione delle specifiche numeriche dei certificati, se la costituzione del vincolo è anteriore all'immissione degli strumenti finanziari nel sistema;

g) quantità degli strumenti gravati dal vincolo;

h) titolare degli strumenti finanziari;

i) beneficiario del vincolo e indicazione, ove comunicata, dell'esistenza di convenzione fra le parti per l'esercizio dei diritti;

l) eventuale data di scadenza del vincolo.

2. La documentazione contabile rilasciata dal depositario deve recare l'annotazione dell'eventuale esistenza di vincoli sugli strumenti finanziari depositati.

3. Gli effetti dell'iscrizione dei vincoli sorti anteriormente all'ammissione degli strumenti finanziari nel sistema retroagiscono al momento della costituzione del vincolo stesso.

Art. 14.
Rilascio delle certificazioni

1. Ai sensi dell'art. 3, terzo comma, della legge 19 giugno 1986, n. 289, il depositario rilascia le certificazioni attestanti la partecipazione al sistema, previa verifica della regolarità della richiesta avanzata ai sensi degli articoli 19 e 20 ed entro un termine massimo di cinque giorni dalla data di ricevimento.

2. Il depositario rende indisponibili le quantità degli strumenti finanziari per i quali non è consentito il trasferimento ai sensi dell'art. 4, primo comma, della legge 19 giugno 1986, n. 289.

3. Le certificazioni devono essere redatte in conformità al modello allegato al presente regolamento.

4. Nel caso di richiesta di certificazioni per l'esercizio dei diritti inerenti o conseguenti a deliberazioni assembleari, il depositario deve accertare l'esistenza, da almeno cinque giorni antecedenti la data dell'assemblea, di una posizione in strumenti finanziari corrispondente a quella certificata.

Art. 15.
Duplicato delle certificazioni

1. Il depositario, su istanza dei soggetti di cui all'art. 19, è tenuto a consegnare un duplicato della certificazione precedentemente rilasciata quando ne sia stato denunciato lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione. Su tale certificazione è riportata la dizione «duplicato». Dell'avvenuto rilascio del duplicato deve essere informato senza indugio l'emittente.

Art. 16.
Conservazione delle certificazioni rilasciate dai depositari

1. I depositari sono tenuti a conservare, in ordine progressivo annuo di emissione, copia delle certificazioni rilasciate ai sensi dell'art. 3, comma terzo, della legge 19 giugno 1986, n. 289, ivi annotando l'avvenuta restituzione dell'originale, ove necessaria per gli effetti di cui all'art. 4, comma primo, della stessa legge.

2. Copia del duplicato emesso ai sensi dell'art. 15 deve essere conservata unitamente alla copia della certificazione originariamente rilasciata.

Art. 17.
Segnalazione dei depositari agli emittenti

1. Le segnalazioni agli emittenti di cui all'art. 9, comma primo, della legge 19 giugno 1986, n. 289 sono effettuate entro il termine di tre giorni lavorativi dall'avvenuta esecuzione degli adempimenti da parte degli stessi depositari. I depositari comunicano altresì agli emittenti i titolari delle azioni nominative immesse nel sistema a seguito dell'esercizio di facoltà di acquisto (warrant) o di diritti di conversione e di assegnazione.

2. Nel caso di rilascio delle certificazioni di cui all'art. 3 della legge citata, l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 9, comma primo, della legge stessa pur essere adempiuto dai depositari anche con l'invio agli emittenti di copia delle certificazioni rilasciate. In ogni caso devono essere comunicati i nominativi dei titolari degli strumenti finanziari immessi nel sistema, se diversi dai richiedenti le certificazioni.

3. Entro tre giorni lavorativi dall'iscrizione, i depositari comunicano agli emittenti, per gli strumenti finanziari nominativi, l'estratto delle scritture effettuate nel registro dei vincoli di cui all'art. 13. Nel caso di ritiro dalla Monte Titoli S.p.a. di strumenti finanziari gravati da vincoli, i depositari comunicano altresì le specifiche numeriche e i tagli dei certificati sui quali sono state effettuate le annotazioni ai sensi dell'art.7, comma terzo, della legge 19 giugno 1986, n. 289.

Capo IV
NORME RELATIVE AI DEPOSITANTI

Art. 18.
Disposizioni dei depositanti

1. Per tutte le operazioni inerenti agli strumenti finanziari immessi nel sistema di custodia e amministrazione accentrata gestito dalla Monte Titoli S.p.a., i depositanti si avvalgono esclusivamente dei rispettivi depositari.

Art. 19.
Soggetti legittimati alla richiesta della certificazione

1. Salvo quanto previsto ai commi successivi, legittimato ad avanzare la richiesta di certificazione è il titolare degli strumenti finanziari immessi nel sistema di amministrazione accentrata presso la Monte Titoli S.p.a.

2. Nel caso di pegno, di usufrutto ovvero di riporto, legittimato ad avanzare la richiesta avente ad oggetto l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 2351, 2372, 2376, 2415, codice civile, nonché all'art. 16, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, e ad ottenere la relativa certificazione è, salvo convenzione contraria, il creditore pignoratizio, l'usufruttuario ovvero il riportatore.

3. Nel caso di sequestro, legittimato ad avanzare la richiesta per l'esercizio dei diritti di cui al comma secondo, nonché di quelli di cui agli articoli 2367, 2377, 2379, 2395, 2408, 2409, 2416, 2419, 2422 e 2437 codice civile e ad ottenere la relativa certificazione è la persona a tal uopo designata dall'autorità giudiziaria; nel caso di pignoramento legittimato è il debitore.

4. La mancata conoscenza da parte del depositario dell'esistenza della convenzione di cui al comma secondo esonera lo stesso da ogni responsabilità in ordine al rilascio della certificazione.

5. Con riferimento ai diritti indicati negli articoli 2367, 2377, 2395, 2408, 2409, 2416, 2419 e 2422 codice civile, la legittimazione a richiedere e ad ottenere le certificazioni di cui all'art. 3 della legge 19 giugno 1986, n. 289, spetta, nel caso di pegno, di usufrutto ovvero di riporto, tanto al socio e all'obbligazionista quanto al soggetto in favore del quale è costituito il vincolo, i quali si avvarranno di tale certificazione per esercitare i diritti di rispettiva pertinenza. Nel caso di richiesta congiunta, il depositario annoterà in ciascuno dei due certificati rilasciati l'esistenza dell'altro esemplare.

Art. 20.
Richiesta di certificazione

1. Ai fini del rilascio della certificazione di cui all'art. 3, comma terzo, della legge 19 giugno 1986, n. 289, i depositanti e gli altri soggetti legittimati devono avanzare richiesta ai loro depositari.

2. La suddetta richiesta deve contenere:

a) il nominativo del richiedente;

b) la quantità degli strumenti finanziari per la quale si richiede la certificazione;

c) l'indicazione del diritto per il cui esercizio essa viene avanzata;

d) la data dell'assemblea sociale, ove trattasi di diritto esercitabile in assemblea, ed il tipo di assemblea;

e) l'eventuale data limite di efficacia della certificazione rilasciata;

f) il luogo e la data della richiesta;

g) la firma autografa del richiedente.

Capo V
MODALITÀ PARTICOLARI DI GESTIONE DEL SISTEMA

Sezione I

Ammissione al sistema di strumenti finanziari emessi da società o enti di diritto estero

Art. 21
Categorie di strumenti finanziari ammessi al sistema

1. Possono essere ammessi al sistema i seguenti strumenti finanziari, e quelli ad essi similari, ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani, emessi da società o enti di diritto estero:

a) azioni e obbligazioni;

b) strumenti finanziari che formino, sulla base di un prospetto pubblicato ai sensi dell'art. 18 sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, oggetto di offerta al pubblico finalizzata all'ammissione alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani;

c) qualsiasi altro titolo che permetta di acquisire gli strumenti finanziari indicati nelle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 e i relativi indici.

2. Agli strumenti finanziari di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del presente regolamento.

Art. 22

Soggetti depositari

1. Sono ammessi al sistema disciplinato dalla presente sezione i soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* dell'art. 6, comma 1 ed i soggetti di cui all'art. 6, commi 3, 4 e 5.

2. I soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* ed *e)* dell'art. 6, comma 1, che aderiscono al sistema costituiscono in deposito, secondo la disciplina prevista dal presente capo, strumenti finanziari di proprietà distinti da quelli di terzi.

Art. 23.

Contratto di deposito di strumenti finanziari

1. Il contratto di deposito in amministrazione stipulato con i soggetti depositari deve attribuire tutti i poteri necessari per il trasferimento degli strumenti finanziari alla Monte Titoli S.p.a. nonché per lo svolgimento dell'amministrazione da parte della Monte Titoli S.p.a. e dei depositari stessi. Nel contratto è fatto espresso richiamo a quanto previsto dalla presente sezione.

Art. 24.

Immissione nel sistema e ritiro degli strumenti finanziari immessi nel sistema

1. Al fine di attribuire alla Monte Titoli la legittimazione a compiere le operazioni inerenti alla amministrazione accentrata, gli strumenti finanziari di cui alla presente sezione sono immessi nel sistema mediante trasferimento alla Monte Titoli S.p.a. secondo la legge di circolazione di ciascuno strumento finanziario ovvero mediante accreditamento su un conto ad essa intestato presso gli organismi di cui all'art. 26.

2. Gli strumenti finanziari di cui è richiesto il ritiro dal sistema sono messi a disposizione del depositante tramite il depositario, previo trasferimento secondo la legge di circolazione degli strumenti stessi ovvero, in caso di loro dematerializzazione, con le modalità stabilite dagli ordinamenti stranieri cui sono soggetti.

Art. 25.

Principi del sistema di amministrazione accentrata

1. Gli strumenti finanziari immessi nel sistema formano oggetto di deposito con amministrazione accentrata da parte della Monte Titoli S.p.a. in base al criterio di fungibilità degli strumenti stessi. Restano in ogni caso ferme le obbligazioni del depositario inerenti al rapporto di deposito con il depositante.

2. Si applicano le disposizioni dell'art. 4, comma 1, prima parte, e comma 3; dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 10, comma 3, prima parte, della legge 19 giugno 1986, n. 289.

Art. 26.

Custodia e amministrazione degli strumenti finanziari immessi nel sistema

1. La Monte Titoli S.p.a., allo scopo di razionalizzare la custodia e l'amministrazione accentrata degli strumenti finanziari di emittenti di diritto estero immessi nel sistema, ha facoltà di:

custodire gli strumenti finanziari stessi anche presso organismi esteri che svolgono funzioni analoghe, o banche comunitarie ed extracomunitarie;

intestare a detti organismi gli strumenti finanziari nominativi;

affidare a detti organismi i servizi di amministrazione degli strumenti finanziari.

Art. 27

Contenuti e modalità di svolgimento della amministrazione accentrata

1. La Monte Titoli S.p.a. effettua l'amministrazione accentrata degli strumenti finanziari di emittenti di diritto estero immessi nel sistema esercitando per conto dei depositanti i seguenti diritti:

a) per le azioni: l'incasso dei dividendi e la partecipazione agli aumenti del capitale;

b) per le obbligazioni: l'incasso degli interessi, il rimborso del capitale nonché, se convertibili con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni, la conversione, l'acquisto o la sottoscrizione dei titoli di compendio;

c) per gli strumenti finanziari che incorporano diritti di sottoscrizione o di acquisto: la sottoscrizione o l'acquisto degli strumenti finanziari di compendio.

2. La Monte Titoli S.p.a. provvede, altresì, ad effettuare operazioni di raggruppamento, frazionamento e sostituzione dei certificati, nonché ogni altra operazione analoga che non comporti esercizio dei poteri discrezionali.

3. Allo scopo di definire le modalità di esercizio dei diritti di cui al comma 1, la Monte Titoli S.p.a. stipula, ove necessario, convenzioni con gli emittenti gli strumenti finanziari o con gli organismi di cui all'art. 26. Delle convenzioni anzidette, e di quelle stipulate per l'esercizio di eventuali altri diritti per conto dei depositanti, la Monte Titoli S.p.a. dà notizia ai depositari.

Art. 28.

Cautele e garanzie a favore dei depositanti

1. Fermo restando il disposto dell'art. 42 del presente regolamento, la Monte Titoli S.p.a. provvede, in relazione ai rischi assunti, a stipulare particolari polizze assicurative e, ove necessario, ad assumere garanzie fideiussorie per danni derivanti ai depositanti da sottrazione, distruzione e smarrimento degli strumenti finanziari custoditi all'estero oppure durante il trasporto da e per l'estero.

2. Nella determinazione delle tariffe di custodia e amministrazione accentrata da applicare ai depositari degli strumenti finanziari di emittenti di diritto estero la Monte Titoli S.p.a. tiene conto dei costi delle garanzie di cui al comma 1.

3. Delle garanzie assunte ai sensi del comma 1 la Monte Titoli S.p.a. informa annualmente la Consob.

Art. 29.

Liquidazione attraverso la Monte Titoli S.p.a. dei contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari di emittenti di diritto estero

1. Le partite relative a strumenti finanziari nominativi di emittenti di diritto estero possono essere immesse nelle procedure di liquidazione a mezzo stanza di compensazione, a condizione che il saldo di pertinenza di ciascun aderente sia regolato esclusivamente attraverso i conti di deposito presso la Monte Titoli S.p.a.

Sezione II

Ammissione al sistema di strumenti finanziari emessi dalle banche popolari

Art. 30.

Categorie di strumenti finanziari ammessi al sistema

1. Possono essere ammesse al sistema le azioni emesse da banche popolari trasferibili mediante girata:

a) ammesse alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani;

b) che formino, sulla base di un prospetto pubblicato ai sensi dell'art. 18, sub art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, oggetto di offerta al pubblico finalizzata all'ammissione alla negoziazione nei mercati regolamentati.

2. Possono altresì formare oggetto di subdeposito presso la Monte Titoli S.p.a. gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione che incorporano diritti di sottoscrizione o di acquisto rivenienti da azioni emesse da banche popolari ammesse al sistema o ad esse relative.

3. Agli strumenti finanziari di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni di cui all art. 5 del presente regolamento.

Art. 31.

Soggetti depositari

1. Sono ammessi al sistema disciplinato dalla presente sezione i soggetti di cui all'art. 6, commi 1, 3, 4 e 5.

2. I soggetti di cui alle lettere *a*), *b*) ed *e*) di cui all'art. 6, comma 1, che aderiscono al sistema costituiscono, secondo la disciplina prevista dalla legge 19 giugno 1986, n. 289, e dalle relative norme di attuazione in quanto applicabili, depositi presso la Monte Titoli S.p.a. di strumenti finanziari di proprietà distinti da quelli di terzi.

Art. 32.

Legittimazione all'esercizio dei diritti diversi da quelli aventi contenuto patrimoniale

1. Nel sistema di amministrazione accentrata di cui alla presente sezione, e riservato ai titolari di azioni, in quanto legittimati, l'esercizio dei diritti diversi da quelli aventi contenuto patrimoniale nella misura corrispondente ai diritti incorporati negli strumenti finanziari stessi.

2. L'esibizione di certificazioni attestanti la partecipazione al sistema, rilasciate in conformità alle proprie scritture contabili dai depositari di cui all'art. 31 e recanti eventualmente l'indicazione del diritto sociale di cui al comma 1 da esercitare, costituisce presupposto per l'acquisto della legittimazione all'iscrizione nel libro soci, ovvero all'esercizio del diritto sociale in esse indicato, secondo le norme di legge e di statuto che disciplinano l'organizzazione e l'attività delle banche popolari.

Art. 33.

Effetti delle segnalazioni dei depositari agli emittenti

1. Le annotazioni nel libro dei soci conseguenti alle segnalazioni di cui all'art. 17 del presente regolamento sono eseguite in conformità alle norme di legge e di statuto che disciplinano l'organizzazione e l'attività delle banche popolari.

Sezione III

Ammissione al sistema delle obbligazioni soggette ad estrazione

Art. 34.

Strumenti finanziari ammessi al sistema

1. Possono essere ammesse al sistema le obbligazioni soggette ad estrazione ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani.

Art. 35.

Soggetti depositari

1. Sono ammessi al sistema disciplinato dalla presente sezione i soggetti di cui all art. 6, commi 1, 3, 4 e 5.

2. I soggetti di cui alle lettere *a*), *b*) ed *e*), dell'art. 6, comma 1, che aderiscono al sistema costituiscono in deposito, secondo la disciplina prevista dalla presente sezione, gli strumenti finanziari di proprietà di cui all'art. 34 distinti da quelli di terzi.

Art. 36.

Caratteristica del servizio

1. La Monte Titoli S.p.a., per assicurare agli obbligazionisti i benefici dell'estrazione, provvede all'amministrazione delle obbligazioni di cui alla presente sezione mediante procedure che gestiscono anche le specifiche numeriche attribuite ai suddetti strumenti finanziari.

Art. 37.

Modalità transitoria di custodia

1. La Monte Titoli può far custodire alle banche emittenti le obbligazioni soggette ad estrazione da esse già emesse alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Sezione IV

Art. 38.

Norma di rinvio

1. L'amministrazione accentrata degli strumenti finanziari di cui al presente capo è disciplinata dalle disposizioni della legge 19 giugno 1986, n. 289 e, in quanto applicabili, da quelle degli altri capi del Titolo II del presente regolamento.

Capo VI

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 39.

Strumenti finanziari di proprietà della Monte Titoli S.p.a.

1. Gli strumenti finanziari di proprietà della Monte Titoli S.p.a., non affidati in deposito a banche, devono essere tenuti separati dagli strumenti finanziari costituiti in subdeposito e annotati senza indugio in apposito registro, tenuto in conformità agli articoli 2215, 2216 e 2219 del codice civile, che deve contenere, per ciascuna specie di strumento finanziario:

a) l'indicazione numerica ed il taglio dei certificati e la quantità o valore nominale complessivo degli strumenti finanziari;

b) le date di acquisto e di cessione e le corrispondenti date di registrazione contabile delle operazioni.

Art. 40.

Comunicazioni della Monte Titoli S.p.a. agli emittenti

1. La Monte Titoli S.p.a. comunica agli emittenti, ai sensi dell'art. 9, comma primo, della legge 19 giugno 1986, n. 289, le specifiche numeriche dei certificati nominativi a essa girati; comunica altresì le specifiche numeriche dei certificati nominativi messi a disposizione per ritiri tramite depositario o consegna alle stanze di compensazione.

2. Le comunicazioni sono effettuate mensilmente entro il quinto giorno lavorativo del mese, con riferimento al movimento effettivo di tutti gli strumenti finanziari avvenuto fino all'ultimo giorno del mese precedente.

Art. 41.

Legittimazione alle procedure di ammortamento

1. Ai sensi dell'art. 3, della legge 19 giugno 1986, n. 289, la Monte Titoli S.p.a. è legittimata a chiedere l'ammortamento degli strumenti finanziari da essa custoditi ed a proporre opposizione nei procedimenti da altri iniziati.

Art. 42.

Cautele e garanzie a favore dei depositanti

1. La Monte Titoli S.p.a. stipula accordi con gli emittenti per la sostituzione immediata di certificati al portatore di grosso taglio recanti l'apposita stampiglia di cui al regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali che siano stati distrutti, sottratti o smarriti.

2. Per il risarcimento dei danni subiti dai depositanti per dolo o colpa della Monte Titoli S.p.a. nell'attività di custodia e amministrazione accentrata degli strumenti finanziari è istituito un fondo speciale di garanzia.

3. Detto fondo, diverso dalla riserva legale, è costituito da accantonamenti non aventi specifica destinazione compresi quelli per sovrapprezzo azioni.

4. Detti accantonamenti, che possono essere utilizzati anche per l'acquisto di immobili da adibirsi ad uffici della società, sono effettuati fino a che il fondo non abbia raggiunto l'ammontare di lire 15 miliardi.

5. Per i rischi di danno derivante da furto, rapina, incendio, distruzione e smarrimento degli strumenti finanziari che avvengano nei locali della società o durante il trasporto da detti locali, la Monte Titoli S.p.a. provvede a:

a) stipulare accordi con gli emittenti per la sostituzione immediata, e per il puntuale pagamento delle relative competenze, di strumenti finanziari al portatore distrutti durante la giacenza nei locali della Monte Titoli S.p.a.;

b) stipulare polizze con una o più compagnie assicurative;

c) assumere eventualmente altre garanzie fideiussorie.

6. Delle cautele e garanzie assunte ai sensi del comma precedente e delle altre eventualmente poste in essere per integrare il livello di copertura la Monte Titoli S.p.a. informa annualmente la Consob.

Art. 43.

Annotazioni nel libro dei soci degli emittenti

1. Ai sensi degli articoli 7 e 9 della legge 19 giugno 1986, n. 289, gli emittenti sono tenuti ad aggiornare il libro dei soci in conformità alle comunicazioni effettuate dai depositari e dalla Monte Titoli S.p.a. secondo quanto stabilito dagli articoli 17 e 40.

2. Sulla base delle comunicazioni effettuate dalla Monte Titoli S.p.a., gli emittenti annotano nel libro dei soci le specifiche numeriche e le relative quantità dei certificati immessi nel sistema con l'intestazione alla Monte Titoli S.p.a. completata dall'indicazione «ai sensi della legge 19 giugno 1986, n. 289».

3. Nel caso di uscita degli strumenti finanziari dal sistema per ritiro o consegna alla stanza di compensazione, gli emittenti annotano nel libro dei soci le specifiche numeriche e le relative quantità dei certificati, evidenziando che trattasi di strumenti finanziari già girati o intestati alla Monte Titoli S.p.a.

4. Per gli strumenti finanziari gravati da vincoli ed usciti dal sistema, l'emittente provvede all'aggiornamento del libro dei soci con l'indicazione dell'intestatario degli strumenti finanziari e dei vincoli annotati dal depositario sui certificati.

5. Sulla base delle segnalazioni effettuate dai depositari ai sensi dell'art. 17, gli emittenti mantengono, nell'ambito del libro dei soci, apposita evidenza dei nominativi dei soggetti titolari degli strumenti finanziari per i quali sono state rilasciate le certificazioni di cui all'art. 3 della legge 19 giugno 1986, n. 289, di coloro ai quali sono stati pagati dividendi o che hanno esercitato le facoltà di acquisto (warrant) e i diritti di opzione, di assegnazione e di conversione, specificando le relative quantità degli strumenti finanziari.

6. Sempre nell'ambito del libro dei soci, gli emittenti mantengono altresì apposita evidenza delle comunicazioni ad essi effettuate dai depositari ai sensi dell'art. 7 della legge 19 giugno 1986, n. 289, indicando, in particolare, il titolare degli strumenti finanziari ed il beneficiario del vincolo, la natura del vincolo, la quantità degli strumenti finanziari vincolati e la data di costituzione, modificazione ed estinzione del vincolo.

7. In tutti i casi previsti dalla legge o da disposizioni della Consob e di altre autorità di controllo, la rilevazione dei dati concernenti i soggetti titolari degli strumenti finanziari deve essere effettuata dagli emittenti anche sulla base delle registrazioni ed annotazioni di cui al presente articolo.

Art. 44.

Disposizioni integrative del regolamento

1. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, può emanare in via d'urgenza, anche su richiesta della Monte Titoli S.p.a., disposizioni particolari integrative della disciplina contenuta nel presente regolamento.

TITOLO III

STRUMENTI FINANZIARI AMMISSIBILI AL SISTEMA E ALTRI SERVIZI SVOLTI DALLA MONTE TITOLI S.P.A

Art. 45.

Strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati in Italia

1. La Monte Titoli può ammettere al sistema strumenti finanziari rientranti nelle categorie di cui agli articoli 3, 21, 30 e 34 non ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani.

Art. 46.

Altri servizi

1. La Monte Titoli può svolgere altri servizi connessi alla custodia e alla negoziazione di strumenti finanziari.

Art. 47.

Criteri

1. La Monte Titoli, nello svolgere il servizio di custodia ed amministrazione accentrata di cui all'art. 45 e nell'offrire i servizi di cui all'art. 46, assicura che non venga pregiudicata, sotto i profili organizzativo ed economico, l'efficienza della propria attività istituzionale.

Art. 48.

Norma di rinvio

1. L'amministrazione accentrata degli strumenti finanziari di cui all'art. 45 è disciplinata dalle disposizioni della legge 19 giugno 1986, n. 289 e, in quanto applicabili, da quelle contenute nel titolo II del presente regolamento.

97A0370

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DECRETO 31 dicembre 1996.

Modificazione all'ordinamento dei servizi del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE

Visto l'ordinamento dei servizi, D.P.CNR n. 11320 in data 14 luglio 1990, successivamente modificato e da ultimo con D.P.CNR n. 14131 in data 31 dicembre 1996;

Viste le deliberazioni del consiglio di presidenza e della giunta amministrativa, rispettivamente in data 6 luglio 1995 e in data 12 luglio 1995, relative, tra l'altro, alla modifica della denominazione del centro di studi sui processi ionici di polimerizzazione e proprietà fisiche e tecniche di sistemi di macromolecole, Pisa, in «Centro di studio sui materiali macromolecolari polifasici e biocompatibili»;

Ravvisata la necessità di provvedere alla modifica dell'ordinamento dei servizi del CNR in relazione alla denominazione del centro di studio di cui sopra;

Decreta:

L'allegato 4 dell'ordinamento dei servizi — D.P.CNR n. 11320, in data 14 luglio 1990, successivamente modificato e da ultimo con D.P.CNR n. 14131, in data 31 dicembre 1996 — è ulteriormente modificato relativamente alla denominazione del centro di studi sui processi ionici di polimerizzazione e proprietà fisiche e tecniche di sistemi di macromolecole, Pisa, in «Centro di studio sui materiali macromolecolari polifasici e biocompatibili».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, quarto comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Roma, 31 dicembre 1996

Il presidente: GARACI

97A0369

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 31 dicembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto vigente della Università, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;

Veduta la deliberazione adottata in data 6 marzo 1996, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 28 marzo 1996, con la quale il consiglio della facoltà di economia ha proposto l'istituzione del corso di laurea in economia aziendale e la modifica dell'ordinamento didattico del corso di laurea in economia e commercio;

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed in particolare l'art. 17;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 11;

Veduto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 27 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1993;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 «Individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari»;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1993, n. 1592;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 13 settembre 1996, trasmesso con lettera ministeriale prot. n. 2388 del 14 dicembre 1996;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Decreta:

Lo statuto della Libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni, al capo III, sezione III «Norme speciali per la facoltà di economia» è ulteriormente modificato nel senso che gli articoli riguardanti l'ordinamento didattico del corso di laurea in economia e commercio, sono soppressi e sostituiti come segue:

FACOLTÀ DI ECONOMIA

Art. 1.

Alla facoltà di economia afferiscono il corso di laurea di durata quadriennale in economia aziendale e il corso di laurea di durata quadriennale in economia e commercio.

Art. 2.

Corso di laurea in economia aziendale

Il corso di laurea in economia aziendale è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi della normativa vigente.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 3.

Sono titoli di ammissione per il corso di laurea in economia aziendale quelli previsti dalla normativa vigente.

Art. 4.

Gli insegnamenti attivabili per il corso di laurea in economia aziendale sono:

a) quelli indicati nel successivo art. 22 articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica e nei relativi settori scientifico-disciplinari;

b) gli insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea riportati nei successivi articoli;

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese; lingua francese; lingua spagnola; lingua tedesca;

d) insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti, fino ad un massimo di otto.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art. 5.

Ai fini del conseguimento del diploma di laurea in economia aziendale, sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di diploma universitario dell'area economica di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1992 seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato dal regolamento didattico di facoltà, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla

competente struttura didattica per il corso di laurea al quale si chiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso riconosciuti gli esami sostitutivi delle prove di idoneità di lingua straniera moderna e di informatica.

Le strutture didattiche competenti determinano nel proprio regolamento i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti.

Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti sono da considerarsi affini i corsi di laurea di cui all'art. 1 della tabella VIII del decreto ministeriale del 27 ottobre 1992 e quelli di diploma universitario dell'area economica di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1992.

Art. 6.

Il piano di studi del corso di laurea in economia aziendale comprende dieci insegnamenti fondamentali, l'equivalente di otto insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti il corso di laurea stesso, ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di quattro annualità più gli esami che sostituiscono le prove di idoneità.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di laurea.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente la struttura didattica competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui al successivo art. 22, secondo la seguente distribuzione:

due nell'elenco P01A (Economia politica);

due nell'elenco P02A (Economia aziendale);

uno nell'elenco P03X (Storia economica);

uno nell'elenco N01X (Diritto privato);

uno nell'elenco N09X (Istituzioni di diritto pubblico);

uno nell'elenco S01A (Statistica);

due complessivamente negli elenchi S04A (Matematica per le applicazioni economiche) e S04B (Matematica finanziaria e scienze attuariali).

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Gli insegnamenti fondamentali sono annuali e sono svolti di norma nei primi due anni di corso.

La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per un numero di insegnamenti equivalente ad un numero di ventidue annualità più gli esami che sostituiscono le prove di idoneità e l'esame di laurea.

Art. 7.

La struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea in economia aziendale con altri quattro insegnamenti a sua scelta, che sono considerati caratterizzanti a tutti gli effetti.

La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati nella facoltà, ve ne siano almeno dodici compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione del piano di studio e degli eventuali indirizzi nell'ambito del corso di laurea, anche con la determinazione di un sistema di crediti didattici.

La struttura didattica competente può assegnare ai corsi (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

Art. 8.

Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica, quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali anche con distinte prove di esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, per il corso di laurea in economia aziendale possono essere svolti fino a quattro corsi annuali e otto corsi semestrali coordinando i moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a sei insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Ateneo, o in altre università, anche straniere, fatto salvo il riconoscimento degli studi effettuati all'estero nell'ambito di accordi interuniversitari. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 6 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 9.

Per il conseguimento della laurea in economia aziendale lo studente deve anche superare l'esame di profitto di una lingua straniera moderna e l'esame di profitto di informatica, che sostituiscono le prove di idoneità.

I corsi di lingue possono essere articolati in più anni.

Art. 10.

La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto.

L'esame di laurea in economia aziendale consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento scelto dallo studente d'intesa con il relatore, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Art. 11.

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia aziendale i seguenti:

Area economica:

economia industriale (P01I);
economia internazionale (P01G);
politica economica (P01B);
scienza delle finanze (P01C).

Area aziendale:

analisi e contabilità dei costi (P02A);
economia degli intermediari finanziari (P02E);
economia e gestione delle imprese (P02B);
finanza aziendale (P02C);
marketing (P02B);
metodologie e determinazioni quantitative di azienda (P02A);
organizzazione aziendale (P02D);
organizzazione del lavoro (P02D);
revisione aziendale (P02A);
strategia e politica aziendale (P02A);
tecnologia dei cicli produttivi (C01B).

Area giuridica:

diritto commerciale (N04X);
diritto del lavoro (N07X);
diritto fallimentare (N04X);
diritto tributario (N13X);
legislazione bancaria (N05X).

Area matematico-statistica:

statistica aziendale (S02X).

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia aziendale, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno otto insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 12.

Corso di laurea in economia e commercio

Il corso di laurea in economia e commercio è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi della normativa vigente.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 13.

Sono titoli di ammissione per il corso di laurea in economia e commercio quelli previsti dalla normativa vigente.

Art. 14.

Gli insegnamenti attivabili per il corso di laurea in economia e commercio sono:

a) quelli indicati nel successivo art. 22 articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica e nei relativi settori scientifico-disciplinari;

b) gli insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea riportati nel successivi articoli;

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese; lingua francese; lingua spagnola; lingua tedesca;

d) insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti, fino ad un massimo di otto.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art. 15.

Ai fini del conseguimento del diploma di laurea in economia e commercio, sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di diploma universitario dell'area economica di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1992 seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato dal regolamento didattico di facoltà, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso di laurea al quale si chiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso riconosciuti gli esami sostitutivi delle prove di idoneità di lingua straniera moderna e di informatica.

Le strutture didattiche competenti determinano nel proprio regolamento i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti.

Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti sono da considerarsi affini i corsi di laurea di cui all'art. 1 della tabella VIII del decreto ministeriale del 27 ottobre 1992 e quelli di diploma universitario dell'area economica di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1992.

Art. 16.

Il piano di studi del corso di laurea in economia e commercio comprende dieci insegnamenti fondamentali, l'equivalente di otto insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti il corso di laurea stesso, ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di quattro annualità più gli esami che sostituiscono le prove di idoneità.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di laurea.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente la struttura didattica competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui al successivo art. 22, secondo la seguente distribuzione:

due nell'elenco P01A (Economia politica);

due nell'elenco P02A (Economia aziendale);

uno nell'elenco P03X (Storia economica);

uno nell'elenco N01X (Diritto privato);

uno nell'elenco N09X (Istituzioni di diritto pubblico);

uno nell'elenco S01A (Statistica);

due complessivamente negli elenchi S04A (Matematica per le applicazioni economiche) e S04B (Matematica finanziaria e scienze attuariali).

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Gli insegnamenti fondamentali sono annuali e sono svolti di norma nei primi due anni di corso.

La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per un numero di insegnamenti equivalente ad un numero di ventidue annualità più gli esami che sostituiscono le prove di idoneità e l'esame di laurea.

Art. 17.

La struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea e gli indirizzi all'interno del corso di laurea in economia e commercio con altri quattro insegnamenti a sua scelta, che sono considerati caratterizzanti a tutti gli effetti.

La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati nella facoltà, ve ne siano almeno dodici compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione del piano di studio e degli eventuali indirizzi nell'ambito del corso di laurea, anche con la determinazione di un sistema di crediti didattici.

La struttura didattica competente può assegnare ai corsi (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

Art. 18.

Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica, quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali anche con distinte prove di esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, per il corso di laurea in economia e commercio possono essere svolti fino a quattro corsi annuali e otto corsi semestrali coordinando i moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a sei insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Ateneo, o in altre università, anche straniere, fatto salvo il riconoscimento degli studi effettuati all'estero nell'ambito di accordi interuniversitari. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 16 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 19.

Per il conseguimento della laurea in economia e commercio lo studente deve anche superare l'esame di profitto di una lingua straniera moderna e l'esame di profitto di informatica, che sostituiscono le prove di idoneità.

I corsi di lingue possono essere articolati in più anni.

Art. 20.

La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto.

L'esame di laurea in economia e commercio consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento scelto dallo studente d'intesa con il relatore, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Art. 21.

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia e commercio i seguenti:

Area economica:

economia agraria (G01X);
economia industriale (P01I);
economia internazionale (P01G);
geografia economica (M06B);
politica economica (P01B);
scienza delle finanze (P01C).

Area aziendale:

marketing (P02B);
merceologia (C01B);
organizzazione aziendale (P02D);
revisione aziendale (P02A);
tecnica bancaria (P02E);
tecnica industriale e commerciale (P02B).

Area giuridica:

diritto commerciale (N04X);
diritto del lavoro (N07X);
diritto fallimentare (N04X);
diritto pubblico dell'economia (N05X);
diritto tributario (N13X);
legislazione bancaria (N05X).

Area matematico-statistica:

matematica finanziaria (S04B) (secondo corso se presente tra i fondamentali);
statistica (S01A) (secondo corso se presente tra i fondamentali);
statistica economica (S02X).

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 22.

DISCIPLINE DELLE AREE ECONOMICA, AZIENDALE, GIURIDICA E MATEMATICO-STATISTICA ATTIVABILI NELLE FACOLTÀ DI ECONOMIA.

Area economica:

P01A - Economia politica:

analisi economica;
dinamica economica;
economia politica (settore P01A);
istituzioni di economia;
macroeconomia;
microeconomia;
storia dell'economia politica.

P01B - Politica economica:

analisi economica congiunturale;
economia applicata;
economia dei beni e delle attività culturali (settore P01B);
economia dell'ambiente (settore P01B);
economia del lavoro;
economia delle istituzioni (settore P01B);
economia dell'istruzione e della ricerca scientifica;
economia sanitaria (settore P01B);
politica economica (settore P01B);
politica economica agraria;
politica economica europea;
programmazione economica;
sistemi di contabilità macroeconomica;
sistemi economici comparati.

P01C - Scienza delle finanze:

economia dei beni e delle attività culturali (settore P01C);
economia dei tributi;
economia dell'ambiente (settore P01C);
economia della sicurezza sociale;
economia della spesa pubblica;
economia delle istituzioni (settore P01C);
economia pubblica;
economia sanitaria (settore P01C);
finanza degli enti locali;
scienza delle finanze;
sistemi fiscali comparati.

P01D - Storia del pensiero economico:

storia dell'analisi economica;
storia del pensiero economico.

P01E - Econometria:

econometria;
econometria applicata;
economia matematica;
economia politica (settore P01E);
metodi econometrici;
tecniche di previsione economica;
teoria della programmazione economica.

P01F - Economia monetaria:

economia dei mercati monetari e finanziari;
economia monetaria;
economia monetaria internazionale;
economia politica (settore P01F);
politica economica (settore P01F);
politica monetaria;
sistemi finanziari comparati.

P01G - Economia internazionale:

economia dell'integrazione europea;
economia internazionale;
economia politica (settore P01G);
istituzioni economiche internazionali;
politica economica (settore P01G);
politica economica internazionale.

P01H - Economia dello sviluppo:

cooperazione allo sviluppo;
economia dei Paesi in via di sviluppo;
economia della popolazione;
economia dello sviluppo;
economia politica (settore P01H);
politica dello sviluppo economico;
politica economica (settore P01H);
sviluppo delle economie agricole;
teoria dello sviluppo economico.

P01I - Economia dei settori produttivi:

economia delle attività terziarie;
economia delle fonti di energia;
economia delle forme di mercato;
economia dell'impresa;
economia dell'innovazione;
economia del settore dei trasporti;
economia industriale;
politica economica (settore P01I).

P01J - Economia regionale:

economia dei trasporti;
economia delle grandi aree geografiche;
economia del territorio;
economia del turismo;
economia regionale;
economia urbana;
pianificazione economica territoriale;
politica economica regionale.

P03X - Storia economica:

storia dei trasporti;
storia del commercio;
storia della finanza pubblica;
storia dell'agricoltura (settore P03A);
storia della moneta e della banca;
storia delle assicurazioni e della previdenza;
storia delle relazioni economiche internazionali;
storia dell'industria;
storia economica;
storia economica dei Paesi in via di sviluppo;
storia economica dell'Europa;
storia economica delle innovazioni tecnologiche;
storia economica delle popolazioni;
storia economica del turismo;
storia marittima.

G01X - Economia ed estimo rurale:

agricoltura e sviluppo economico;
economia agraria;
economia agro-alimentare;
economia dei mercati agricoli e forestali;
economia dell'ambiente agro-forestale;
economia delle produzioni zootecniche;
economia e gestione dell'azienda agraria e agro-industriale;
economia e politica agraria;
economia e politica montana e forestale;
estimo forestale e ambientale;
estimo rurale;
marketing dei prodotti agro-alimentari;
pianificazione agricola;
politica agraria;
storia dell'agricoltura.

M06B - Geografia economico-politica:

cartografia tematica (settore M06B);
geografia applicata;
geografia della popolazione;
geografia della comunicazione;
geografia dello sviluppo;
geografia del turismo;
geografia economica;
geografia politica;
geografia politica ed economica;
geografia politica ed economica di Stati e grandi aree;
geografia urbana e organizzazione territoriale;
organizzazione e pianificazione del territorio;
politica dell'ambiente;
sistemi informativi geografici.

Area aziendale:

P02A - Economia aziendale:

analisi e contabilità dei costi;
economia aziendale;

economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;

economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

economia delle imprese pubbliche;

gestione informatica dei dati aziendali;

istituzioni e dottrine economiche aziendali comparate;

metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

programmazione e controllo;

programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;

ragioneria generale ed applicata;

revisione aziendale;

storia della ragioneria;

strategia e politica aziendale;

tecnica professionale.

P02B - Economia e gestione delle imprese:

economia e gestione dell'innovazione aziendale;

economia e gestione delle imprese;

economia e gestione delle imprese commerciali;

economia e gestione delle imprese di servizi;

economia e gestione delle imprese di trasporto;

economia e gestione delle imprese industriali;

economia e gestione delle imprese internazionali;

economia e gestione delle imprese turistiche;

economia e gestione delle imprese di servizi pubblici;

economia e tecnica degli scambi internazionali;

economia e tecnica della comunicazione aziendale;

economia e tecnica della pubblicità;

gestione della produzione e dei materiali;

marketing;

marketing internazionale;

strategie di impresa;

tecnica industriale e commerciale.

P02C - Finanza aziendale:

analisi finanziaria;

finanza aziendale;

finanza aziendale internazionale;

finanziamenti di aziende.

P02D - Organizzazione aziendale:

organizzazione aziendale;

organizzazione dei sistemi informativi aziendali;

organizzazione del lavoro;

organizzazione della produzione;

organizzazione delle aziende commerciali;

organizzazione delle aziende di credito;

organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

organizzazione delle aziende industriali;

organizzazione e controllo aziendale;

organizzazione e gestione delle risorse umane.

P02E - Economia degli intermediari finanziari:

economia degli intermediari finanziari;

economia delle aziende di assicurazione;

economia delle aziende di credito;

economia del mercato mobiliare;

economia e tecnica dei mercati finanziari;

economia e tecnica dell'assicurazione;

finanziamenti di aziende;

gestione finanziaria e valutaria;

tecnica bancaria;

tecnica dei crediti speciali;

tecnica di Borsa.

C01B - Merceologia:

analisi merceologica;

chimica merceologica;

merceologia;

merceologia dei prodotti alimentari;

merceologia delle risorse naturali;

merceologia doganale;

tecnologia dei cicli produttivi;

tecnologia ed economia delle fonti di energia;

teoria e tecnica della qualità delle merci.

Area giuridica:

N01X - Diritto privato:

diritto civile;

diritto di famiglia;

diritto sportivo;

istituzioni di diritto privato;

legislazione del turismo (settore N01X);

nozioni giuridiche fondamentali (settore N01X).

N03X - Diritto agrario:

diritto agrario;

diritto agrario comparato;

diritto agrario comunitario;

diritto agrario e legislazione forestale.

N04X - Diritto commerciale:

diritto commerciale;

diritto commerciale comunitario;

diritto commerciale internazionale;

diritto d'autore;

diritto della cooperazione;

diritto fallimentare (settore N04X);

diritto fallimentare e delle procedure concorsuali (settore N04X);

diritto industriale.

N05X - Diritto dell'economia:

controlli pubblici nel settore creditizio e assicurativo;

diritto bancario;

diritto degli intermediari finanziari;

diritto del mercato finanziario;

diritto della Borsa e dei cambi;

diritto delle assicurazioni;

diritto ed economia delle fonti di energia;

diritto internazionale dell'economia (settore N05X);

diritto privato dell'economia;

diritto pubblico dell'economia;

diritto valutario;

legislazione bancaria.

N06X - Diritto della navigazione:

diritto aeronautico;

diritto aerospaziale;

diritto dei trasporti;

diritto della navigazione;

diritto delle assicurazioni marittime;

diritto internazionale della navigazione (settore N06X).

N07X - Diritto del lavoro:

diritto comparato del lavoro;

diritto della previdenza sociale;

diritto della sicurezza sociale;

diritto del lavoro;

diritto del lavoro e della previdenza sociale;

diritto del lavoro e delle relazioni industriali;

diritto del lavoro e diritto sindacale;

diritto sindacale;

relazioni industriali.

N08X - Diritto costituzionale:

diritto costituzionale;

diritto costituzionale regionale;

diritto parlamentare;

diritto processuale costituzionale;

giustizia costituzionale.

N09X - Istituzioni di diritto pubblico:

diritto e legislazione universitaria;

diritto pubblico generale;

diritto regionale;

diritto regionale e degli enti locali;

dottrina dello Stato;

istituzioni di diritto pubblico;

istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;

legislazione del turismo (settore N09X);

legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno;

nozioni giuridiche fondamentali (settore N09X).

N10X - Diritto amministrativo:

contabilità degli enti pubblici;

contabilità di Stato;

diritto amministrativo;

diritto degli enti locali;

diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia;

diritto dell'ambiente;

diritto minerario;

diritto processuale amministrativo;

diritto scolastico;

diritto urbanistico;

disciplina giuridica delle attività tecnico-ingegneristiche;

legislazione dei beni culturali;

legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia;

legislazione forestale.

N13X - Diritto tributario:

diritto finanziario;

diritto tributario;

diritto tributario comparato;

sistemi fiscali comparati (settore N13X).

N14X - Diritto internazionale:

diritto degli scambi internazionali;

diritto del commercio internazionale;

diritto delle Comunità europee;

diritto delle comunicazioni internazionali;

diritto diplomatico e consolare;

diritto internazionale;

diritto internazionale del lavoro;

diritto internazionale della navigazione (settore N14X);

diritto internazionale dell'economia (settore N14X);

diritto internazionale privato;

diritto internazionale privato e processuale;

diritto processuale comunitario (settore N14X);

organizzazione internazionale;

tutela internazionale dei diritti umani.

N15X - Diritto processuale civile:

diritto dell'arbitrato interno e internazionale;

diritto dell'esecuzione civile;

diritto fallimentare (settore N15X);

diritto fallimentare e delle procedure concorsuali (settore N15X);

diritto processuale civile;

diritto processuale civile comparato;

diritto processuale comunitario (settore N15X);

diritto processuale del lavoro;

diritto processuale generale;

ordinamento giudiziario (settore N15X);

teoria generale del processo (settore N15X).

N17X - Diritto penale:

criminologia (settore N17X);

diritto e procedura penale militare (settore N17X);

diritto penale;

diritto penale amministrativo;

diritto penale commerciale;

diritto penale comparato;

diritto penale dell'ambiente;

diritto penale del lavoro;

diritto penale dell'economia;

diritto penale militare;

istituzioni di diritto e procedura penale (settore N17X);

legislazione minorile.

Area matematico-statistica:

S01A - Statistica:

analisi dei dati;

analisi delle serie storiche;

analisi statistica multivariata;

analisi statistica spaziale;

didattica della statistica;

piano degli esperimenti (settore S01A);

rilevazioni statistiche;

statistica (settore S01A);

statistica computazionale;

statistica matematica (settore S01A);

storia della statistica;

tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati;

teoria dei campioni;

teoria dell'inferenza statistica;

teoria e tecnica delle rilevazioni campionarie;

teoria statistica delle decisioni.

S01B - Statistica per la ricerca sperimentale:

antropometria (settore S01B);

biometria;

metodi statistici di controllo della qualità;

metodi statistici di misura;

metodologia statistica in agricoltura;

modelli stocastici e analisi dei dati;

piano degli esperimenti (settore S01B);

statistica (settore S01B);

statistica applicata alle scienze biologiche (settore S01B);

statistica applicata alle scienze fisiche;

statistica e calcolo delle probabilità;

statistica e informatica applicata alla produzione animale;

statistica medica (settore S01B);

statistica per l'ambiente;

statistica per la ricerca sperimentale;

teoria e metodi statistici dell'affidabilità.

S02X - Statistica economica:

analisi di mercato;

analisi statistico-economica territoriale;

classificazione e analisi dei dati economici;

contabilità nazionale;

controllo statistico della qualità;

gestione di basi di dati economici;

metodi statistici di valutazione di politiche;

modelli statistici del mercato del lavoro (settore S02X);

modelli statistici di comportamento economico;

rilevazione e controllo di dati economici;

serie storiche economiche;

statistica aziendale;

statistica dei mercati monetari e finanziari;

statistica economica;

statistica industriale.

S03A - Demografia:

analisi demografica;

biodemografia;

demografia;

demografia della famiglia;

demografia economica;

demografia regionale;

demografia sociale;

demografia storica;

modelli demografici;

politiche della popolazione;

rilevazione e qualità di dati demografici;

teorie della popolazione.

S03B - Statistica sociale:

indagini campionarie e sondaggi demoscopici;

metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi;

modelli statistici del mercato del lavoro (settore S03B);

modelli statistici per l'analisi del comportamento politico;

modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi;

rilevazioni e qualità dei dati sociali e sanitari;

statistica del turismo;

statistica giudiziaria;

statistica per la ricerca sociale;

statistica psicometrica;

statistica sanitaria (settore S03B);

statistica sociale.

S04A - Matematica per le applicazioni economiche:

elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;

matematica generale;

matematica per l'economia;

matematica per le applicazioni economiche e finanziarie;

matematica per le scienze sociali;

metodi e modelli per le scelte economiche;

metodi matematici per la gestione delle aziende;

teoria dei giochi (settore S04A);

teoria delle decisioni (settore S04A).

S04B - Matematica finanziaria e scienze attuariali:

economia e finanza delle assicurazioni;

matematica attuariale;

matematica finanziaria;

matematica per le decisioni della finanza aziendale;

modelli matematici per i mercati finanziari;

statistica assicurativa;

tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;

tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;

tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;

teoria del rischio;

teoria matematica del portafoglio finanziario.

A01A - Logica matematica:

istituzioni di logica matematica;

logica matematica;

teoria degli insiemi;

teoria dei modelli;

teoria della ricorsività.

A01B - Algebra:

algebra;

algebra superiore;

algebra commutativa;

algebra computazionale;

algebra ed elementi di geometria;

algebra lineare;

istituzioni di algebra superiore;

istituzioni di matematiche (settore A01B);

matematica discreta (settore A01B);

matematica (settore A01B);

teoria algebrica dei numeri;

teoria dei gruppi.

A01C - Geometria:

geometria;

geometria algebrica;

geometria combinatoria;

geometria descrittiva;

geometria differenziale;

geometria e algebra;

geometria superiore;

istituzioni di geometria superiore;

istituzioni di matematiche (settore A01C);

matematica (settore A01C);

matematica discreta (settore A01C);

spazi analitici;

topologia;

topologia algebrica;

topologia differenziale.

A02A - Analisi matematica:

analisi armonica;

analisi convessa;

analisi funzionale;

analisi matematica;

analisi non lineare;

analisi superiore;

biomatematica (settore A02A);

calcolo delle variazioni;

equazioni differenziali;

istituzioni di analisi matematica;

istituzioni di analisi superiore;

istituzioni di matematiche (settore A02A);

matematica (settore A02A);

matematica applicata (settore A02A);

metodi matematici e statistici (settore A02A);

metodi matematici per l'ingegneria (settore A02A);

teoria dei numeri;

teoria delle funzioni;

teoria matematica dei controlli.

A02B - Probabilità e statistica matematica:

biomatematica (settore A02B);

calcolo delle probabilità;

calcolo delle probabilità e statistica matematica;

filtraggio e controllo stocastico;

istituzioni di matematiche (settore A02B);
matematica (settore A02B);
metodi matematici e statistici (settore A02B);
metodi probabilistici statistici e processi stocastici;
processi stocastici;
statistica matematica (settore A02B);
teoria dei giochi (settore A02B);
teoria dell'affidabilità;
teoria delle code;
teoria delle decisioni (settore A02B).

A04A - Analisi numerica:

analisi numerica;
biomatematica (settore A04A);
calcolo numerico;
calcolo numerico e programmazione;
calcolo parallelo;
istituzioni di matematiche (settore A04A);
laboratorio di programmazione e calcolo;
matematica (settore A04A);
matematica applicata (settore A04A);
matematica computazionale;
metodi di approssimazione;
metodi matematici e statistici (settore A04A);
metodi numerici per l'ingegneria;
metodi numerici per l'ottimizzazione;
metodi numerici per la grafica.

A04B - Ricerca operativa:

grafi e reti di flusso;
metodi e modelli per il supporto alle decisioni;
metodi e modelli per l'organizzazione e la gestione;
metodi e modelli per la logistica;
metodi e modelli per la pianificazione economica;
metodi e modelli per la pianificazione territoriale;
modelli di sistemi di produzione;
modelli di sistemi di servizio;
ottimizzazione;
ottimizzazione combinatoria;
programmazione matematica;
ricerca operativa;
tecniche di simulazione;
teoria dei giochi (settore A04B).

K04X - Automatica:

analisi dei sistemi;
architetture di elaborazione per sistemi di controllo;
automazione dei sistemi energetici;
automazione industriale;
automazione nei sistemi di trasporto;
azionamenti ed elettronica industriale;
controlli automatici;
controllo dei processi;
controllo digitale;
fondamenti di automatica;
identificazione dei modelli e analisi dei dati;
ingegneria e tecnologie dei sistemi di controllo;
modellistica e controllo dei sistemi ambientali;
modellistica e gestione delle risorse naturali;
modellistica e simulazione;
ottimizzazione nei sistemi di controllo;
robotica industriale;
sistemi adattativi;
sistemi di supervisione e controllo esperto;
strumentazione e misure per l'automazione;
teoria dei sistemi;
teoria del controllo.

K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni:

basi di dati;
calcolatori elettronici;
fondamenti di informatica;
impianti di elaborazione;
informatica grafica;
informatica industriale;
informatica medica (settore K05A);
informatica teorica (settore K05A);
ingegneria del software (settore K05A);
ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;
intelligenza artificiale (settore K05A);
linguaggi e traduttori;
reti di calcolatori;
reti logiche;
robotica;
sistemi di elaborazione;
sistemi informativi;
sistemi operativi (settore K05A);
sistemi per la progettazione automatica;
teoria e tecniche di elaborazione della immagine.

K05B - Informatica:

algoritmi e strutture dati;
architettura degli elaboratori;
basi di dati e sistemi informativi;
fondamenti dell'informatica;
informatica applicata;
informatica generale;
informatica teorica (settore K05B);
ingegneria del software (settore K05B);
intelligenza artificiale (settore K05B);

interazione uomo-macchina;
laboratorio di informatica;
linguaggi di programmazione;
metodi formali dell'informatica;
programmazione;
sistemi di elaborazione dell'informazione;
sistemi operativi (settore K05B).

K05C - Cibernetica:

apprendimento automatico;
cibernetica;
crittografia;
elaborazioni di immagini;
laboratorio di cibernetica;
metodi per il ragionamento automatico;
metodi per la rappresentazione della conoscenza;
modelli dei sistemi percettivi;
reti neurali;
teoria dell'informazione (settore K05C).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 31 dicembre 1996

Il rettore: Bo

97A0263

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 249 del 23 ottobre 1996 ed errata-corrige in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 285 del 5 settembre 1996), **coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 642** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1996), **recante: «Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

I commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 1 della legge di conversione così recitano:

«2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 7 maggio 1996, n. 247.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 marzo 1996, n. 124, e 16 maggio 1996, n. 260.

4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 dicembre 1995, n. 518, 31 gennaio 1996, n. 41, 2 aprile 1996, n. 182, e 3 giugno 1996, n. 302.

5. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 luglio 1996, n. 353, e 6 settembre 1996, n. 463».

Art. 1.

Proroga del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura e contributi ad enti irrigui ed al settore degli allevamenti.

1. Il termine di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493, relativo alla durata del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 2002. *La gestione del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura è affidata alle regioni.*

2. Per assicurare la continuità delle attività necessarie all'esercizio delle grandi dighe, già ultimate e in gestione o in corso di ultimazione con la costruzione delle relative adduzioni e distribuzione primaria dell'acqua a fini prevalentemente irrigui, nelle more di un definitivo riordino delle loro funzioni e finalità, sono attribuiti contributi straordinari per l'anno 1995, rispettivamente, nell'importo di lire 30 miliardi all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia, Lucania ed Irpinia, e nell'importo di lire 14 miliardi all'Ente irriguo umbro-toscano.

3. Per consentire il conseguimento di una maggiore economia nel settore degli allevamenti, anche attraverso il miglioramento genetico del bestiame, e per far fronte alle connesse esigenze finanziarie, è autorizzata la spesa di lire 46 miliardi, di cui 500 milioni a titolo di contributo per programmi di miglioramento del lupo italiano, per l'anno 1995.

4. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 2 e 3, pari a lire 90.000 milioni, si provvede a carico dei capitoli 1279, 1280, 7550 e 7557, rispettivamente per lire 30.000 milioni, per lire 14.000 milioni, per lire 45.500 milioni e per lire 500 milioni, dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per l'anno finanziario 1996.

Riferimenti normativi:

— Il D.L. 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493 reca: «Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti». L'art. 7 di detta legge recita:

«Art. 7 (*Meccanizzazione agricola - Fondo di rotazione*). — Il "fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura", di cui all'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive integrazioni, è ulteriormente incrementato della somma di lire 100 miliardi.

Con le disponibilità del "fondo di rotazione" possono essere concessi, oltre che prestiti per gli scopi previsti dall'art. 12 della citata legge n. 910, anche mutui di durata fino a 10 anni, per l'acquisto di attrezzature mobili e semimobili destinate alla realizzazione di reti di distribuzione dell'acqua al fine di sviluppare la pratica irrigua, ancorché dette attrezzature costituiscano parte integrante di impianti fissi di irrigazione.

I predetti mutui possono essere, altresì, concessi per l'installazione di macchine ed attrezzature di distribuzione di gas per l'alimentazione di caldaie e condizionatori d'aria per serre destinate alla coltivazione di prodotti ortofrutticoli e floricoli, ivi comprese le cabine di decompressione e misurazione del gas e le condotte mobili o fisse nonché altre attrezzature occorrenti alla rete di distribuzione.

Per gli acquisti effettuati da coltivatori diretti, proprietari od affittuari singoli o associati, da mezzadri e coloni e da cooperative agricole costituite dai predetti e da lavoratori agricoli dipendenti, l'importo del mutuo è commisurato al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. Per gli altri operatori agricoli, il mutuo può essere concesso nella misura del 75 per cento della predetta spesa.

Sarà accordata priorità alle domande presentate dai coltivatori diretti e dalle cooperative agricole di cui al primo periodo del precedente comma.

Alle operazioni di mutuo, di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni dell'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

Alle operazioni di mutuo e di prestito disposte con provvedimenti emanati dalle regioni a statuto speciale ed a statuto ordinario e dalle province autonome di Trento e Bolzano sono estese, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 le disposizioni di cui all'art. 36 della predetta legge n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

La durata del "fondo di rotazione", di cui al primo comma, è prorogata al 31 dicembre 1995».

La legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive integrazioni, reca: «Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970». L'art. 12 di detta legge dispone:

«Art. 12 (*Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola*). Il fondo di cui al capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, assume la denominazione di "fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura" e la sua durata è prorogata al 31 dicembre 1980. Esso è destinato alla concessione di prestiti per l'acquisto di macchine agricole e connesse attrezzature, ivi comprese quelle destinate a centri dimostrativi od operativi di meccanica agraria aventi per scopo l'assistenza tecnica e la formazione professionale, gestiti da enti di sviluppo o da associazioni di produttori agricoli che svolgano tali attività a favore di propri associati, nonché ad istituti o a scuole statali di meccanica agraria ad indirizzo professionale. A carico del fondo possono essere altresì concessi prestiti per l'acquisto di attrezzature mobili per la copertura di colture di pregio, ivi compresa la floricoltura.

Le provvidenze di cui al primo comma sono estese, per giudizio dei competenti organi territoriali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, anche ai mezzi agricoli per trasporto di persone, animali e cose, a favore delle aziende silvo-pastorali che operano strettamente in zone carenti di rete viaria.

Possono pure essere concessi prestiti e mutui per scopi diversi da quelli indicati al primo comma, quando le relative domande presentate ai termini della citata legge n. 949 siano state prodotte in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

L'interesse a carico dei beneficiari, per le operazioni poste in essere posteriormente all'entrata in vigore della presente legge, è ridotto al 2 per cento.

Per gli acquisti effettuati da coltivatori diretti, singoli o associati, il prestito può essere concesso nella misura del 90 per cento della spesa ammissibile. Saranno tenute in particolare considerazione le domande presentate da cooperative di coltivatori diretti.

Per l'acquisto da parte dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, di macchine operatrici e attrezzature meccaniche per una spesa non superiore ad un milione di lire, possono essere concessi, in alternativa ai prestiti di cui al comma precedente, contributi in conto capitale nella misura massima del 25 per cento.

Per i prestiti concessi con le disponibilità del "Fondo" gli istituti ed enti daranno atto dell'avvenuto acquisto delle macchine ed attrezzature nonché della spesa relativa al competente ufficio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che ha rilasciato il preventivo nullaosta per la concessione dei prestiti medesimi.

Sulle anticipazioni accordate per l'acquisto di macchine agricole nell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge potrà essere accreditata agli istituti ed enti, per una volta tanto e con le modalità da stabilire in apposito atto aggiuntivo alle convenzioni già stipulate, una somma non superiore al 20 per cento delle anticipazioni medesime, da impiegare per la sollecita erogazione dei prestiti nelle more degli accreditamenti disposti dalla tesoreria».

Art. 2.

Regime comunitario di produzione lattiera

1. Acquisito da parte del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali il parere del Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, sui criteri per la riduzione delle quote individuali prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1995, n. 46, l'AIMA pubblica, entro il 31 marzo 1996, appositi bollettini di aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti nel periodo di applicazione del regime comunitario delle quote latte 1995-1996. I predetti bollettini costituiscono accertamento definitivo delle posizioni individuali e sostituiscono ad ogni effetto i bollettini pubblicati precedentemente dall'AIMA per il periodo sopra indicato.

2. L'articolo 2-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, è abrogato a decorrere dal periodo 1995-1996.

3. Eventuale ricorso in opposizione, avverso le determinazioni dei bollettini di cui al comma 1, dovrà pervenire all'AIMA, adeguatamente documentato, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione dei bollettini da parte della regione o della provincia autonoma. L'AIMA si pronuncerà sul ricorso nei successivi trenta giorni; decorso il predetto termine,

senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale competente o quello straordinario al Presidente della Repubblica.

4. Ai fini della trattenuta e del versamento del prelievo supplementare, eventualmente dovuto per il periodo 1995-1996, gli acquirenti sono tenuti a considerare esclusivamente le quote individuali risultanti dai bollettini di aggiornamento di cui al comma 1.

Riferimenti normativi:

— La legge 24 febbraio 1995, n. 46, converte in legge, con modificazioni, il D.L. 23 dicembre 1994, n. 727, reca: «norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria». L'art. 2, comma 1, di detto decreto, come modificato dalla legge di conversione, così dispone:

«1. Al fine di assicurare, nell'attribuzione delle quote individuali spettanti ai produttori di latte bovino ai sensi della legge 26 novembre 1992, n. 468, l'osservanza di quanto prescritto nel regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA, procede alla riduzione, *prioritariamente della quota A non in produzione e successivamente della quota B* assegnate ai produttori, nel rispetto dei seguenti criteri:

0.a) *la riduzione della quota A non in produzione si effettua, salvi i casi di forza maggiore e di impossibilità sopravvenuta, qualora la quota A non in produzione ecceda il 50 per cento della quota A attribuita;*

a) la riduzione *della quota B* è realizzata prendendo in considerazione le quote B assegnate a ciascun produttore ed applicando alle medesime la stessa diminuzione percentuale;

b) *sono esclusi dalla riduzione i produttori le cui aziende sono ubicate nei comuni montani ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975 e nelle zone svantaggiate e ad esse equiparate nonché nelle isole*».

Si riporta l'argomento delle disposizioni soprarichiamate:

La legge n. 468/1992 reca misure urgenti nel settore lattiero-caseario.

Il regolamento CEE n. 3950/92, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 405 del 31 dicembre 1992 e ripubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 dell'11 marzo 1993 - 2ª serie speciale.

La direttiva CEE n. 75/268, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 128 del 19 maggio 1975.

Art. 3.

Modifiche alla legge 26 novembre 1992, n. 468 e altre disposizioni

1. Il comma 12 dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è sostituito dal seguente:

«*12.* Qualora si determinino le condizioni per l'applicazione della compensazione nazionale, essa è disposta dall'AIMA, che può avvalersi, a tal fine, attraverso la stipulazione di apposita convenzione, della collaborazione di enti pubblici od organismi privati. La compensazione è effettuata secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

a) in favore dei produttori delle zone di montagna;

b) in favore dei produttori titolari di quota A e di quota B nei confronti dei quali è stata disposta la riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo ridotto;

c) in favore dei produttori ubicati nelle zone svantaggiate, di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento CE 2081/93

d) in favore dei produttori titolari esclusivamente della quota A che hanno superato la propria quota, nei limiti del 5% della quota medesima;

e) in favore di tutti gli altri produttori.».

2. Dopo il comma 12 dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è inserito il seguente:

«*12-bis.* Al fine di consentire, ove dovuta, la restituzione ai produttori delle somme trattenute dagli acquirenti, l'AIMA effettua la compensazione nazionale di cui al comma 12, entro il 31 luglio di ciascun anno, sulla base delle dichiarazioni di cui al comma 1, che gli acquirenti sono tenuti a trasmettere, in conformità al regolamento (CEE) n. 536/1993 della Commissione del 9 marzo 1993, entro il 15 maggio di ciascun anno. Allo scopo di assicurare un costante monitoraggio del latte commercializzato, gli acquirenti trasmettono altresì una situazione mensile delle consegne di latte alle associazioni di produttori, per i produttori associati, nonché alle regioni o province autonome ove sono ubicate le aziende dei produttori e all'AIMA *entro l'ultimo giorno* del mese successivo.».

3. Limitatamente al periodo 1995-1996, l'AIMA effettua la compensazione nazionale entro il 25 settembre 1996, con riferimento ai bollettini di aggiornamento di cui all'articolo 2, comma 1, e tenuto conto dell'esito dei ricorsi di cui al comma 3 del medesimo articolo; gli acquirenti versano il prelievo supplementare entro il *31 gennaio 1997* sulla base di appositi elenchi redatti dall'AIMA a seguito della suddetta compensazione nazionale.

4. Secondo quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, l'AIMA adotta *a partire dal 1° gennaio 1997* un programma volontario di abbandono totale o parziale della produzione lattiera, previa corresponsione di una indennità a ciascun produttore per la cessione delle quote latte di cui è titolare, che confluiscono nella riserva nazionale.

5. L'AIMA provvede alla riassegnazione delle quote di cui al comma 4 ai produttori che ne facciano richiesta, ad un prezzo pari all'indennità versata, in base ai seguenti criteri di priorità, applicati in modo da assicurare che *i quantitativi siano totalmente riattribuiti nella regione o*

nella provincia autonoma di provenienza e che le quote abbandonate dai produttori delle zone di montagna siano attribuite a produttori con azienda ubicata in dette zone:

a) giovani agricoltori di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762;

b) produttori con azienda ubicata nelle zone montane di cui alla direttiva n. 75/268 CEE del consiglio del 28 aprile 1975;

c) produttori a cui è stata ridotta la quota *B* ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della quota ridotta, *la cui complessiva produzione annuale non superi le 200 tonnellate;*

c-bis) *altri produttori a cui è stata ridotta la quota B ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della quota ridotta.*

5-bis. *La riassegnazione delle quote è effettuata dall'AIMA nelle regioni o nelle province autonome di provenienza, prevedendo un periodo non inferiore a tre mesi per la presentazione delle domande. Ove in tali regioni o province autonome non vengano presentate domande o vengano presentate domande per un ammontare inferiore alle disponibilità, l'AIMA provvede ad attribuire le quote non assegnate su base nazionale.*

6. All'anticipazione delle spese derivanti dalle operazioni di cui ai commi 4 e 5 si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dell'AIMA per l'anno 1996, previa delibera del CIPE che dovrà individuare anche l'importo dell'indennità e le modalità di attuazione del programma.

6-bis. *Il termine per la iscrizione delle imprese agricole e delle società semplici presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di cui alle disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, è prorogato fino al 31 dicembre 1996.*

6-ter. *Nelle province autonome di Trento e di Bolzano alla registrazione delle singole aziende agricole presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di cui alle disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, si può provvedere d'ufficio su iniziativa dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura in base alle risultanze degli schedari ufficiali dei masi tenuti dall'assessorato per l'agricoltura.*

Riferimenti normativi:

— La legge 26 novembre 1992, n. 468, reca: «Misure urgenti nel settore lattiero-caseario». Il comma 12 dell'art. 5 di detta legge così disponeva:

«12. Qualora si determinino le condizioni per l'applicazione della compensazione nazionale, essa è disposta dall'AIMA, che può avvalersi, a tal fine, attraverso la stipulazione di apposita convenzione, della collaborazione di enti pubblici od organismi privati. I criteri per l'applicazione della compensazione nazionale sono stabiliti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentite le regioni. Nell'ambito della predetta procedura di compensazione può essere prevista una compensazione limitata ai produttori delle zone di montagna e, in subordine, delle zone svantaggiate di cui alla direttiva n. 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975. Le somme oggetto di compensazione nazionale sono rimborsate d'ufficio ai produttori».

— Per la direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975 si veda la precedente nota all'art. 2.

— Il regolamento CE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, modifica il regolamento CEE n. 2052/88 relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca Europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti.

— L'art. 2-*bis* di detto decreto così recitava:

«Art. 2-*bis*. — 1. In ogni caso di contenzioso e nelle more dell'accertamento delle posizioni individuali è consentito autocertificare le produzioni ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

2. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, gli acquirenti sono autorizzati a considerare i quantitativi autocertificati di cui al comma 1 del presente articolo».

Si riporta l'argomento ovvero il testo delle disposizioni soprarichiamate:

La legge n. 15/1968 reca norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione a autenticazione di firme.

Il testo dell'art. 5 della legge n. 468/1992 (Misure urgenti nel settore lattiero-caseario) è il seguente (vedere anche il successivo art. 3):

«Art. 5. — 1. Gli acquirenti di cui all'art. 12, lettera *c)*, del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, devono compilare le dichiarazioni previste dai paragrafi 1 e 2 dell'art. 15 del regolamento CEE n. 1546/88 della Commissione del 3 giugno 1988, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, per i produttori non associati, e trasmetterle alle regioni o province autonome di Trento e di Bolzano ove sono ubicate le aziende dei produttori medesimi nonché all'AIMA entro i termini prescritti dal predetto art. 15.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, relative ai produttori associati, devono essere trasmesse dagli acquirenti, entro gli stessi termini, alle associazioni di produttori ed alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano ove hanno sede le associazioni nonché all'AIMA.

3. Gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare nei confronti dei produttori non associati per tutte le consegne che oltrepassano la quota individuale dei produttori medesimi, e lo versano entro tre mesi dal termine del periodo cui si riferisce il prelievo. Le consegne effettuate da produttori privi di quota sono integralmente sottoposte al prelievo supplementare.

4. Nei confronti dei produttori associati, gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare per tutte le consegne che oltrepassano la quota individuale dei produttori medesimi, come risultante dai bollettini previsti dall'art. 4.

5. Entro quattro mesi dal termine di ciascun periodo i presidenti delle associazioni di produttori di cui all'art. 3 effettuano la compensazione fra le minori e le maggiori quantità consegnate dai produttori associati, computando le consegne effettuate da tutti i produttori associati titolari di quota, ed imputano con apposita delibera il prelievo supplementare eventualmente dovuto ai produttori che hanno superato la propria quota, proporzionalmente alle quantità eccedenti commercializzate da ciascuno.

6. Entro il termine di cui al comma 5 i presidenti delle associazioni di cui al comma stesso comunicano agli acquirenti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'ammontare delle somme imputate a ciascun produttore con la delibera prevista nel medesimo comma 5.

7. La delibera di imputazione del prelievo supplementare e la comunicazione prescritta dal comma 6, devono essere trasmesse, entro il medesimo termine, alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano ove hanno sede le associazioni medesime nonché all'AIMA.

8. Gli acquirenti, entro venti giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al comma 6, versano il prelievo supplementare comunicato dall'associazione per ciascun produttore e restituiscono ai medesimi le somme residue ad essi spettanti, comprensive degli interessi, calcolati al tasso legale.

9. Ove, entro sei mesi dal termine del periodo, i presidenti delle associazioni non abbiano comunicato agli acquirenti l'ammontare del prelievo supplementare che deve essere versato per ciascun produttore, gli acquirenti versano l'intero ammontare trattenuto ai produttori associati ai sensi del comma 4.

10. I produttori non associati e le associazioni provvedono al pagamento del prelievo supplementare dovuto per le vendite dirette, nel rispetto di quanto prescritto dal regolamento CEE n. 1546/88 della Commissione del 3 giugno 1988, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni.

11. I versamenti previsti dal presente articolo devono essere effettuati nella contabilità speciale indicata nell'art. 9, comma 3. Le relative ricevute devono essere trasmesse alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

12. Qualora si determinino le condizioni per l'applicazione della compensazione nazionale, essa è disposta dall'AIMA, che può avvalersi, a tal fine, attraverso la stipulazione di apposita convenzione, della collaborazione di enti pubblici od organismi privati. I criteri per l'applicazione della compensazione nazionale sono stabiliti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentite le regioni. Nell'ambito della predetta procedura di compensazione può essere prevista una compensazione limitata ai produttori delle zone di montagna e, in subordine, delle zone svantaggiate di cui alla direttiva n. 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975. Le somme oggetto di compensazione nazionale sono rimborsate d'ufficio ai produttori.

13. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in collaborazione con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di rendere omogenei i sistemi di informazione regionale relativi all'applicazione delle quote latte e del prelievo supplementare, attua l'anagrafe della produzione lattiero-casearia prevista dall'art. 6-*bis* del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48».

— In nota all'art. 2 è riportato il testo del comma 1 dell'art. 2 del D.L. n. 727/1994 ove sono indicate le riduzioni di quota.

— La legge 29 dicembre 1993, n. 580, reca: «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

— Il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, reca: «Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile».

— Per gli altri riferimenti normativi si veda la precedente nota all'art. 2.

— Il regolamento (CEE) n. 536/1993 della Commissione del 9 marzo 1993 «stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari».

— Il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 «istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari».

— Il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762, approva il regolamento recante ulteriori disposizioni per l'applicazione delle quote latte (*Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 1995). L'art. 4, comma 2, di detto decreto così dispone:

«2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 11, della legge n. 468/1992 vengono definiti:

A) *Giovane agricoltore:*

— agricoltore che ha compiuto i 18 anni di età e che non ha ancora compiuto 40 anni alla data di presentazione della richiesta di attribuzione della quota, ed è conduttore dell'azienda.

B) *Azienda suscettibile di sviluppo:*

— azienda per la quale sia stato presentato ed approvato ai sensi della normativa regionale vigente, un piano di miglioramento concernente interventi attinenti il settore foraggero-zootecnico.

C) *Azienda ubicata in zona di montagna:*

— azienda la cui superficie agraria utilizzata (con esclusione di quella destinata ai boschi, frutteti o comunque a colture arboree) ricade per oltre il 50% nelle zone di montagna di cui all'art. 3, par. 3, della direttiva n. 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975».

Art. 4.

Differimento del termine per la cessione della quota latte

1. Per l'anno 1995 è differito al 31 dicembre il termine del 30 novembre stabilito nell'art. 10, comma 6, della legge 26 novembre 1992, n. 468, per la cessione della quota latte. L'affitto di quote latte di cui all'art. 10, comma 2, della legge n. 468 del 1992 è consentito esclusivamente per la durata di un intero periodo e può essere rinnovato solo due volte.

1-bis. *L'acquisto di una quota latte da parte di un produttore non comporta alcuna riduzione delle quote precedentemente spettanti al produttore medesimo.*

1-ter. *Il comma 4 dell'art. 17 ed il comma 4 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, sono abrogati.*

1-quater. *All'art. 10 della legge 26 novembre 1992, n. 468, dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

«2-bis. I contratti di trasferimento delle quote sono stipulati in forma scritta ed autenticati dai competenti uffici regionali o delle province autonome».

2. Per il periodo 1996-97, l'AIMA pubblica gli appositi bollettini di aggiornamento dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti, entro il 30 settembre 1996.

Riferimenti normativi:

— L'art. 10, comma 6, della legge n. 468/1992 di cui alla precedente nota all'art. 3) così dispone: «6. La cessione di cui al comma 2 può avvenire esclusivamente entro il 30 novembre di ciascun anno ed è comunicata entro quindici giorni all'AIMA per l'aggiornamento del bollettino di cui all'art. 4 ed alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano per gli adempimenti di cui al comma 11 del presente articolo. La cessione ha efficacia a partire dal periodo successivo alla pubblicazione del bollettino recante l'aggiornamento».

— Il testo del comma 2 del suddetto art. 10 è il seguente: «2. A tal fine gli acquirenti devono computare per ciascun produttore le quantità di prodotto consegnate a decorrere dal 1° gennaio 1993».

— Il D.P.R. 23 dicembre 1993, n. 569, reca: «Misure urgenti nel settore lattiero-casario».

I testi del comma 4 dell'art. 17 e del comma 4 dell'art. 18 del D.P.R. 23 dicembre 1993, n. 569, erano i seguenti:

«Art. 17, comma 4. Ai fini del conseguimento, mediante la ristrutturazione del comparto, della riduzione delle quote assegnate

attualmente ai produttori, in occasione dell'acquisto della quota *A* da parte di un produttore titolare di quota *B*, quest'ultima è ridotta; con la medesima decorrenza, in misura pari all'85 o al 90 per cento della quota acquisita dal produttore, tenuto conto dell'applicazione dell'art. 10, comma 10, della legge n. 468/1992 in base al quale nei due casi ivi previsti deve essere accantonata e non trasferita all'avente causa una percentuale rispettivamente del 15 o del 10 per cento della quota ceduta».

«Art. 18, comma 4. L'affitto è consentito esclusivamente per la durata di un intero periodo e può essere rinnovato solo una volta».

Art. 5.

Disposizioni urgenti per il personale della Federconsorzi

1. Possono essere assunti in amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e in altre amministrazioni richiedenti o in enti pubblici non economici, anche in deroga ai limiti di età, 194 unità della Federconsorzi, in servizio alla data del 17 maggio 1991 e ancora tali alla data del 9 maggio 1996, da destinare *prevalentemente in uffici delle amministrazioni o degli enti di cui al presente comma* situati nelle regioni del centro-nord Italia.

2. *Alle equiparazioni tra le professionalità possedute dai dipendenti della Federconsorzi, assunti nelle amministrazioni pubbliche ai sensi del presente decreto e del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, e le qualifiche e profili professionali delle amministrazioni pubbliche predette si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, delle risorse agricole, alimentari e forestali e del lavoro e della previdenza sociale.*

3. L'idoneità a svolgere mansioni proprie di ciascun profilo professionale è accertata, mediante prova pratica o colloquio, da una commissione nominata dal Ministro per la funzione pubblica.

4. Con proprio decreto, il Ministro per la funzione pubblica dispone l'assegnazione del personale dichiarato idoneo, secondo l'ordine di graduatoria, in relazione alle carenze del personale rilevate nelle amministrazioni interessate. L'assegnazione definitiva deve avvenire entro e non oltre il 30 aprile 1997.

5. Il trattamento economico spettante è quello delle qualifiche di inquadramento *nei limiti delle disponibilità di bilancio esistenti*. I lavoratori conservano il trattamento previdenziale vigente presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

6. Il personale interessato di cui al comma 1 è iscritto, a domanda da presentare entro il *31 dicembre 1996* al commissario governativo, in un ruolo unico transitorio presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e comunque dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per il periodo di permanenza in tale ruolo al personale interessato si applica il trattamento giuridico ed economico del personale del comparto Ministeri. Tale personale può essere utilizzato fino all'assegnazione definitiva, su richiesta, nelle amministrazioni ed uffici di cui al comma 1, o, nel limite massimo di 50 unità, presso il liquidatore giudiziale per le esigenze della procedura. Il costo del personale utilizzato per le esigenze della liquidazione è a carico della procedura stessa.

7. Ai lavoratori della Federconsorzi, nel limite di dieci unità, individuati sulla base della maggiore anzianità contributiva o di età, che non hanno chiesto l'iscrizione nel ruolo transitorio, si applica quanto previsto dall'articolo 4, commi 26 e 27, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, previa presentazione di un'apposita domanda da parte della Federconsorzi entro il *31 dicembre 1996*.

8. In attesa del riordino dei consorzi agrari, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, in favore dei lavoratori dipendenti dei predetti consorzi che abbiano già fruito nel corrente anno del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, e successive modificazioni, è concesso con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, un ulteriore periodo di tale trattamento non eccedente i nove mesi, anche in deroga alla normativa vigente.

9. Agli oneri previsti dai commi 4 e 8, valutati in lire 6,5 miliardi per l'anno 1996 e in lire 8,2 miliardi annui a decorrere dal 1997, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-98, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Il D.L. 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, reca: «Misure urgenti in materia di occupazione».

— Il testo dei commi 26 e 27 dell'art. 4 del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), come sostituiti dalla legge di conversione 28 novembre 1996, n. 608, è il seguente:

«26. Al fine di favorire l'attuazione di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione, conversione ovvero risanamento aziendale, nonché piani di gestione delle eccedenze, aventi un arco di riferimento esteso al 1995, che presentano rilevanti conseguenze sul piano occupazionale, avuto riguardo alla dimensione dell'impresa ed alla sua collocazione sul territorio, in merito ai quali siano stati stipulati accordi con le organizzazioni sindacali, in sede fovernativa, prima del 31 dicembre 1994, e si siano utilizzate le disposizioni dell'art. 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero quelle dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,

dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, le medesime si applicano ai lavoratori collocati in mobilità entro il 30 giugno 1997 dalle imprese interessate entro il limite massimo di 10.000 unità. Per i predetti lavoratori collocati in mobilità per effetto dell'art. 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, trovano applicazione le disposizioni e la disciplina sulla pensione di anzianità in vigore alla data del 1° settembre 1992.

27. Le imprese che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al comma 26 debbono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 15 settembre 1995. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale accerta, con proprio decreto, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 26 ed approva la domanda, entro il 15 ottobre 1995. Qualora non vengano collocate in mobilità entro il 31 dicembre 1995 tutte le previste 8.000 unità, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ad assegnare alle aziende che hanno già presentato la domanda nei termini previsti le unità residue, in base alle ulteriori domande presentate dalle aziende medesime entro il 15 marzo 1996, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo nel 1996 dei programmi aziendali già posti a base delle istanze presentate. Le imprese la cui domanda sia stata accolta rimangono comunque tenute al rispetto delle procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Le medesime aziende, se appartenenti al settore della manifattura e della installazione di impianti di telecomunicazioni, possono presentare, in relazione ad esigenze di riduzione di personale sopravvenute, che formino oggetto di accordo sindacale stipulato con le organizzazioni sindacali, in sede governativa, una nuova istanza, entro il 31 ottobre 1996, per avvalersi delle disposizioni di cui al comma 26. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa verifica dei presupposti richiesti, assegna alle aziende richiedenti le unità aggiuntive entro il limite massimo di 2.000 unità. Per i lavoratori collocati in mobilità ai fini del presente comma, gli oneri conseguenti dal permanere nelle liste di mobilità, oltre i limiti previsti dall'art. 7, commi 1, 2 e 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono posti a carico delle imprese, ivi compreso l'onere relativo alla contribuzione figurativa, che a tal fine, corrisponderanno all'INPS i relativi importi, alla fine di ciascun anno solare, nella misura corrispondente all'onere sostenuto. L'onere per l'anticipo del pensionamento valutato in lire 114 miliardi per l'anno 2000, in lire 233 miliardi per l'anno 2001, in lire 176 miliardi per l'anno 2002, in lire 114 miliardi per l'anno 2003, in lire 118 miliardi per l'anno 2004 e in lire 60 miliardi per l'anno 2005 è posto a carico del fondo di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Qualora non vengano collocate in mobilità entro il 31 dicembre 1996 tutte le previste 10.000 unità, assegnate ai sensi del presente comma, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ad assegnare le unità residue alle aziende appartenenti al settore della manifattura e della installazione di impianti di telecomunicazioni o ad imprese del settore chimico relativamente, per queste ultime, ad unità produttive ubicate nei territori di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, che presentino domanda entro il 31 gennaio 1997, per i lavoratori collocati in mobilità entro il 30 giugno 1997».

— Il D. Lgs. 7 maggio 1948, n. 1235, reca: «Ordinamento dei consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari».

— La legge 23 luglio 1991, n. 223, reca: «Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione delle direttive della Comunità europea, avviamentoo al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro».

— Il D.L. 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, e successive modificazioni, reca: «Proroga di trattamenti straordinari di integrazione salariale».

Art. 6.

Trasferimento all'AIMA di fondi per il settore lattiero-caseario

1. Per corrispondere agli impegni finanziari, derivanti dalle conclusioni comuni del Consiglio e della Commissione dell'Unione europea del 21 ottobre 1994, nonché dalle successive decisioni, per quanto attiene ai prelievi nel settore lattiero-caseario relativi al periodo 1989-1991, è autorizzato il trasferimento all'AIMA dell'importo di lire 1.000 miliardi per l'anno 1996, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il Ministero del tesoro è autorizzato alla concessione all'AIMA delle anticipazioni di tesoreria necessarie alla stessa per effettuare i pagamenti degli aiuti previsti dalla normativa comunitaria.

Art. 7.

Assegnazione di fondi per le misure di accompagnamento della PAC

1. Per consentire la prosecuzione degli interventi di cui al decreto-legge 7 novembre 1994, n. 621, convertito dalla legge 17 dicembre 1994, n. 737, ed al decreto-legge 3 agosto 1995, n. 325, convertito dalla legge 3 ottobre 1995, n. 408, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 95 miliardi per l'anno 1996.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in lire 95 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. Per l'anno 1996, la somma prevista al comma 1 è iscritta nel bilancio di previsione dell'AIMA.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Il D.L. 7 novembre 1994, n. 621, convertito dalla legge 17 dicembre 1994, n. 737, reca: «Attuazione dei regolamenti comunitari relativi alla riforma della politica agricola comune».

— Il D.L. 3 agosto 1995, n. 325, convertito dalla legge 3 ottobre 1995, n. 408, reca: «Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti comunitari relativi alla riforma della politica agricola comune per l'anno 1995».

Art. 8.

Produzione agricola con metodo biologico

1. Il comma 3 dell'articolo 42 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, è sostituito dal seguente:

«3. Gli organismi responsabili dei controlli di cui all'articolo 15 del regolamento CEE del Consiglio n. 2092/91 indicati nell'elenco pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale, serie C, n. 284, del 21 ottobre 1993, continuano ad operare fino al 31 dicembre 1996 e sono fatti salvi gli atti già adottati dai medesimi organismi.».

Riferimenti normativi:

— La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993». L'art. 42 di detta legge, come sopra modificato, così dispone:

«Art. 42 (*Produzione agricola con metodo biologico: criteri di delega*). — 1. Il Governo è delegato ad emanare sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme per dare attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico.

2. I decreti legislativi sono adottati, previo parere delle competenti commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 1, comma 1, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 2 e dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) individuazione dell'autorità di controllo, d'intesa con le regioni, per le attività amministrative e tecnico-scientifiche inerenti l'applicazione dei regolamenti comunitari;

b) disciplina degli organismi pubblici e privati incaricati delle attività di controllo della produzione agricola e della trasformazione e commercializzazione delle produzioni ottenute con il metodo dell'agricoltura biologica, con la specificazione dei requisiti dei medesimi;

c) disciplina del riconoscimento delle autorità e degli organismi preposti alla ricezione delle notifiche;

d) individuazione dei criteri per la formazione degli albi degli operatori e dei controllori del processo di produzione dell'agricoltura biologica.

3. *Gli organismi responsabili dei controlli di cui all'art. 15 del regolamento CEE del Consiglio n. 2092/91 indicati nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie C, n. 284, del 21 ottobre 1993, continuano ad operare fino al 31 dicembre 1996 e sono fatti salvi gli atti già adottati dai medesimi organismi*».

— Il D.L. 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, reca: «Disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari». Detto decreto è stato abrogato dall'art. 10, comma 2, della legge 11 novembre 1996, n. 574.

— Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 319/1976, di cui sopra è il seguente:

«Art. 3. — Le funzioni di cui all'art. 2 vengono esercitate da un comitato interministeriale, costituito dai Ministri per i lavori pubblici, per la marina mercantile e per la sanità. Il comitato è presieduto dal Ministro per i lavori pubblici, integrato, volta per volta, dai Ministri competenti per le singole materie oggetto della deliberazione.

Dopo otto anni dall'entrata in vigore della presente legge, il comitato suddetto può provvedere, di intesa con le regioni, con decreto del Presidente della Repubblica, a modificare i valori contenuti nella tabella *A* allegata alla presente legge, per adeguarli alle nuove acquisizioni scientifiche e tecnologiche. Ulteriori eventuali modifiche ai valori tabellari, suddetti potranno essere apportate ad intervalli di tempo non inferiore a quattro anni.

Lo stesso comitato iterministeriale può in ogni momento provvedere con decreto del Presidente della Repubblica ad adeguare i valori dei limiti di accettabilità degli scarichi di cui alle tabella *A* e *C* della presente legge ai corrispondenti valori definiti dalle apposite direttive della Comunità economica europea, qualora questi ultimi valori risultino più ristrettivi.

Ferme restando le competenze dei Consigli superiori di sanità e della marina mercantile, organo tecnico scientifico del comitato dei Ministri è il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il Comitato interministeriale si avvale della collaborazione scientifica e tecnica dell'Istituto superiore di sanità, per quanto concerne le questioni relative agli usi potabili dell'acqua, alla mitilicoltura, alla balneazione, alla protezione della salute pubblica, e dei laboratori dell'Istituto di ricerca sulle acque del Consiglio nazionale delle ricerche per le altre questioni di cui alla presente legge».

Art. 9.

Fermo biologico della pesca nel 1996

1. Per l'anno 1996, ai fini della urgente applicazione delle norme previste dal regolamento CE n. 3699/93, il fermo biologico della pesca è effettuato, per quarantacinque giorni consecutivi, dalle navi che esercitano la pesca costiera e mediterranea con i sistemi a strascico e traino pelagico.

2. Il fermo biologico di cui al comma 1 è effettuato in via obbligatoria nelle acque antistanti i compartimenti marittimi dell'Adriatico con inizio dal 31 luglio 1996 e nelle acque antistanti i compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio con inizio dal 31 agosto 1996. Salve le deroghe in applicazione del comma 7, nel periodo di effettuazione del fermo non è consentito l'esercizio della pesca con i sistemi a strascico e traino pelagico nelle acque antistanti i compartimenti interessati anche da parte di unità provenienti da altri compartimenti marittimi; la violazione del predetto divieto comporta la sospensione della validità della licenza di pesca per trenta giorni.

3. Per il fermo delle navi indicate nel comma 1 il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali è autorizzato a concedere alle imprese un premio calcolato in applicazione delle tabelle allegate al presente decreto.

4. È concessa all'impresa di pesca una indennità giornaliera nella misura di L. 30.000, quale contributo dello Stato per ciascun componente l'equipaggio delle navi, al quale deve comunque essere corrisposto dall'armatore il minimo contrattuale previsto dal contratto collettivo di lavoro. Fa carico all'impresa medesima il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

5. Il premio di fermo temporaneo, *che non compete all'impresa che non rispetta il contratto collettivo nazionale di lavoro* e non è cumulabile con indentità o contributi analoghi erogati da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.

6. Al pagamento dei contributi previsti dal presente articolo provvedono i comandanti delle capitanerie di porto sugli accreditamenti disposti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, anche in deroga ai limiti di importo stabiliti dalla vigente normativa.

7. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono fissate le modalità tecniche di

attuazione del presente articolo, nonché quelle di applicazione del fermo tecnico al fine di consentire un regime ottimale di conservazione delle risorse.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 82.585 milioni per l'anno 1996, si provvede, quanto a lire 43.000 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e, quanto a lire 39.585 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41.

9. Le somme da utilizzare in attuazione del presente articolo a carico dei Fondi, di cui al comma 8, sono versate in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

9-bis. *A decorrere dal 1997 il fermo biologico è effettuato senza sovrapposizione dei periodi, sentite, le associazioni di categoria e avvalendosi della consulenza degli organismi scientifici pubblici.*

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

Riferimenti normativi:

— Il regolamento (CEE) n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993 «definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti».

— La legge 16 aprile 1987, n. 183, reca: «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari». L'art. 5 di detta legge così dispone:

«Art. 5 *(Fondo di rotazione)*. — 1. È istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie», nel quale sono versate:

a) le disponibilità residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operatività del fondo di cui al comma 1;

b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;

c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalità di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;

d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7.

3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunità europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748».

— La legge 17 febbraio 1982, n. 41, reca: «Piano per la formazione e lo sviluppo della pesca marittima».

Art. 9-*bis*.

Smaltimento dei residui di lavorazione

1. *I titolari di impianti di lavorazione dell'industria ittico-conserviera, che abbiano natura di insediamenti produttivi ed i cui scarichi, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano conformi ai limiti da osservare a norma degli articoli 11 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione allo smaltimento dei residui di lavorazione nelle acque marine, ovvero nelle pubbliche fogne che abbiano come unico e diretto recettore il mare, secondo le modalità indicate dal decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119 in materia di scarichi di frantoi oleari.*

2. *L'autorizzazione può essere rilasciata in deroga ai limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla citata legge n. 319 del 1976, e successive modificazioni, a condizione che gli impianti di lavorazione ittico-conserviera applichino ai reflui procedure e metodi per l'abbattimento dei carichi inquinanti organici in misura non inferiore al 50 per cento e che siano rispettati i limiti per sostanze tossiche presenti bioaccumulabili, di cui alla delibera del 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale emanata ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 319 del 1976, e successive modificazioni.*

3. *L'autorizzazione comunale deve essere rilasciata in forma espressa entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. Sino a quando il sindaco non abbia provveduto, è consentito lo smaltimento dei residui nelle acque marine nell'osservanza delle prescrizioni regionali e dei regolamenti locali, sempre che lo smaltimento non costituisca pericolo per la salute pubblica.*

4. *Gli scarichi dei residui degli impianti di trasformazione di prodotti ittici che siano stati autorizzati in base al presente articolo, devono essere in ogni caso adeguati ai limiti della tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, è successive modificazioni, entro il 30 giugno 1998.*

5. *Per gli scarichi e gli insediamenti ittico-conservieri che recapitino in pubbliche fogne, aventi come unico e diretto recettore il mare, limitatamente ai parametri «cloruri e solfati» possono essere prescritti, da parte delle autorità competenti, limiti anche in deroga alle tabelle A e C della citata legge n. 319 del 1976, e successive modificazioni.*

6. *I titolari degli scarichi di cui al comma 1 che non osservano gli obblighi e le prescrizioni dettate dal comma 3 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.*

Riferimenti normativi:

— La legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, reca: «Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento». Il testo dell'art. 11 e dell'art. 13 è il seguente:

«Art. 11. — L'autorizzazione agli scarichi diretti nelle acque del mare è rilasciata dall'autorità designata dalla regione territorialmente competente ed è subordinata all'osservanza da parte del richiedente delle prescrizioni, dei limiti e degli indici di accettabilità previsti dalla presente legge.

Restano fermi i poteri dell'autorità marittima connessi alla disciplina dell'uso del demanio marittimo e della navigazione.

L'autorizzazione agli scarichi nelle acque del mare da parte di navi ed aeromobili è rilasciata in conformità alle disposizioni stabilite nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, secondo le direttive stabilite dal Comitato interministeriale di cui all'art. 3, in armonia con quelle della presente legge.

L'autorizzazione agli scarichi di cui al precedente comma è rilasciata dal Ministro dell'ambiente su proposta del capo del compartimento marittimo nella cui zona di competenza si trova il porto da cui parte la nave con il carico dei materiali da scaricare, ovvero il porto più vicino al luogo di discarica, se ad opera di aeromobili.

Alle istruttorie per le autorizzazioni di cui sopra provvede l'autorità marittima competente per territorio; per le spese si provvede a termine dell'art. 15.

Il Ministro dell'ambiente provvede ad effettuare le prescritte notifiche ai competenti organismi internazionali».

«Art. 13. — Gli scarichi degli insediamenti produttivi esistenti sono soggetti alle seguenti norme:

1) se hanno recapito in corpi d'acqua superficiali, dovranno essere adeguati:

a) entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, ai limiti di accettabilità di cui alla allegata tabella *C*;

b) entro i successivi sei anni, ai limiti previsti dalla tabella *A*, secondo le modalità e le fasi temporali stabilite dai piani regionali di risanamento;

2) se hanno recapito in pubbliche fognature, dovranno essere adeguati:

a) entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, ai limiti di accettabilità della allegata tabella *C*;

b) dalla data di attivazione dell'impianto centralizzato di depurazione, ai limiti di accettabilità, alle norme e alle prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni o dai consorzi che gestiscono il pubblico servizio.

I comuni ed i consorzi possono, anche prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione, stabilire limiti di accettabilità, norme e prescrizioni regolamentari attinenti all'impianto stesso che devono essere approvati dalla regione, tenendo conto dello stato di fatto delle opere di convogliamento e dell'impianto di depurazione. L'adeguamento degli scarichi deve essere realizzato entro novanta giorni dalla data dell'approvazione da parte della regione.

I comuni ed i consorzi, ove abbiano adottato le procedure di cui al capoverso precedente, devono realizzare l'impianto centralizzato di depurazione entro diciotto mesi dall'approvazione della regione e comunque non oltre il 31 dicembre 1981. I finanziamenti relativi alla costruzione degli impianti centralizzati, ove approvati dalla regione, devono avere carattere di assoluta priorità.

I consorzi costituiti tra enti pubblici e quelli costituiti tra enti pubblici e privati, ivi compresi quelli previsti dalla legge 16 aprile 1973, n. 171, qualora dimostrino di aver avviato opere per il convogliamento e la depurazione degli scarichi, possono completarle entro e non oltre il 31 dicembre 1981.

In ogni caso se l'impianto centralizzato di depurazione non entra in funzione, in tutte le sue parti, entro il 31 dicembre 1981, si applicano esclusivamente le norme di cui alla lettera precedente;

3) se hanno recapito sul suolo, anche adibito ad usi agricoli, o nel sottosuolo, sono ammessi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalle autorità sanitari locali. Essi dovranno comunque adeguarsi, nei termini rispettivamente prescritti, a quanto disposto al precedente punto 1), lettere *a)* e *b)*, del presente articolo.

L'ammissione definitiva è subordinata al rispetto della normativa specifica emanata dalle autorità statali e regionali competenti ai sensi dell'art. 2, voce *e)*, punto 2) e dell'art. 4, voce *c)*.

Le stesse norme di cui al numero 2) del presente articolo si applicano agli scarichi che dovranno recapitare in pubbliche fognature, sulla base dei programmi comunali di cui all'art. 14, purché ciò avvenga entro il 31 dicembre 1980».

Art. 10.

Abrogazione

1. Sono abrogate le disposizioni del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 463.

Riferimenti normativi:

— Il D.L. 6 settembre 1996, n. 463, di contenuto analogo al presente decreto, non è stato convertito in legge perché abrogato dal presente articolo (v. comunicato in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 261 del 7 novembre 1996).

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

TABELLE
(previste dall'art. 9, comma 3)

ECU 2.082,67

TABELLA A
(navi inferiori a 24 metri)

T.S.L.	Lire
0 < 25	1.874.403 + 423.615 × a
25 < 50	12.464.780 + 402.997 × a
50 < 70	22.539.696 + 328.021 × a
70 < 100	29.100.107 + 292.407 × a
100 < 200	37.872.313 + 256.793 × a
200 < 300	63.551.634 + 221.180 × a
300 < 500	85.669.589 + 192.126 × a
500 < 1.000	124.094.851 + 164.947 × a

a = differenza della stazza, arrotondata all'unità inferiore, rispetto al minimo previsto dall'intervallo di classe di stazza.

TABELLA B
(navi superiori a 24 metri)
reg. CE 1624/95 del Consiglio

Categorie di navi classificate in base alla stazza (T.S.L.)	Importo massimo del premio per una nave al giorno (in ECU)
0 < 10	5,2/TSL + 20
10 < 25	4,3/TSL + 30
25 < 50	3,2/TSL + 55
50 < 100	2,5/TSL + 90
100 < 250	2,0/TSL + 140
250 < 500	1,5/TSL + 265
500 < 1500	1,1/TSL + 465
1500 < 2500	0,9/TSL + 765
2500 e oltre	0,67/TSL + 1340

97A0230

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 7 gennaio 1997, n. 559/C.50.824.E.93(96).

«Soft-Air» e strumenti da segnalazione acustica - Applicazione prescrizioni di cui al quarto comma dell'art. 5 della legge 18 aprile 1975, n. 110. Precisazioni.

Ai prefetti della Repubblica
Al commissario del Governo nella provincia di Trento
Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano
Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta
Ai questori della Repubblica
e per conoscenza:
Al Ministero degli affari esteri - Gabinetto
Al Ministero della difesa - Gabinetto
Al Ministero di grazia e giustizia - Gabinetto
Al Ministero delle finanze - Gabinetto
Al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane
Al Ministero del commercio con l'estero - Gabinetto
Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Gabinetto
Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta
Al comando generale dell'Arma dei carabinieri
Al comando generale della Guardia di finanza
Al banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili di Gardone V.T.

Si fa seguito alla circolare pari numero del 31 ottobre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1996, con la quale veniva comunicata l'estensione della previsione di cui al quarto comma dell'art. 5 della legge n. 110/1975 agli strumenti da segnalazione acustica e alle cosiddette soft-air. In esito all'insorgenza di difficoltà interpretative si precisa quanto segue.

Come indicato nella circolare anzi richiamata, nel caso delle soft-air il tappo rosso deve con ogni evidenza essere del tipo parzialmente occlusivo, al fine di non vanificare il funzionamento dello strumento. Ciò comporta che detto tappo assumerà una foggia ad anello avvolgente la volata, con ciò assolvendo al disposto normativo, la cui *ratio* discende dall'esigenza di rendere immediatamente riconoscibile lo strumento come tale.

Tanto premesso, udito al riguardo il parere della commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, si comunica che il dettato normativo si considererà adempiuto con l'applicazione alla volata degli strumenti in argomento — in alternativa all'anello — di verniciatura rossa per mm 10; qualora la canna non sia sporgente la verniciatura potrà interessare la parte anteriore dello strumento per un pari tratto.

Si pregano le SS.LL. di rappresentare agli interessati che per l'adeguamento delle scorte di magazzino alle presenti disposizioni sono concessi giorni novanta a far data dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente circolare, fermo restando l'obbligo dell'immediato adeguamento per gli strumenti in vendita.

p. *Il Ministro:* MUSTILLI

97A0372

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 21 novembre 1996, n. 589, recante: «Disposizioni urgenti relative all'Azienda autonoma di assistenza al volo per garantirne la funzionalità operativa e la sicurezza dei trasporti aerei».

Il decreto-legge 21 novembre 1996, n. 589, recante: «Disposizioni urgenti relative all'Azienda autonoma di assistenza al volo per garantirne la funzionalità operativa e la sicurezza dei trasporti aerei», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 274 del 22 novembre 1996.

97A0436

Comunicato relativo al decreto-legge 21 novembre 1996, n. 590, recante: «Elevazione dell'importo massimo delle emissioni nette di titoli pubblici».

Si comunica che le disposizioni del decreto-legge 21 novembre 1996, n. 590 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 274 del 22 novembre 1996), non convertito in legge, recante: «Elevazione dell'importo massimo delle emissioni nette di titoli pubblici», sono state abrogate dall'art. 11 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 305 del 31 dicembre 1996).

97A0437

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale dell'associazione «Apostole della vita interiore», in Roma

Con decreto ministeriale del 3 dicembre 1996, l'associazione «Apostole della via interiore», con sede in Roma, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto.

97A0374

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria della società «Fiduciaria Gruppo 2000 S.p.a.», in Bologna.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1997 l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata con decreto interministeriale 15 dicembre 1983 alla società «Fiduciaria S. Tommaso S.r.l.», con sede in Verona, modificato in data 6 giugno 1988 per quanto riguarda la denominazione sociale, variata in «Fiduciaria Gruppo 2000 S.p.a.», la sede trasferita a Bologna e l'attività esercitata, limitata alla sola attività fiduciaria, iscritta al registro delle imprese di Bologna al n. 47493, è decaduta per liquidazione della società.

97A0375

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Determinazione definitiva del finanziamento relativo all'intervento «Bonifica di un sito adibito a discarica di rifiuti indifferenziati in contrada Conella» nell'ambito del programma comunitario Envireg.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1996, il finanziamento concesso con decreto ministeriale 3 agosto 1993 per l'intervento «Bonifica di un sito adibito a discarica di rifiuti indifferenziati in contrada Conella», nell'ambito del programma comunitario Envireg, è definitivamente determinato in L. 4.255.000.000.

97A0376

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193

Cambi del giorno 21 gennaio 1997

Dollaro USA	1576,98
ECU	1891,75
Marco tedesco	971,65
Franco francese	288,06
Lira sterlina	2623,78
Fiorino olandese	864,86
Franco belga	47,134
Peseta spagnola	11,616
Corona danese	254,74
Lira irlandese	2559,44
Dracma greca	6,241
Escudo portoghese	9,751
Dollaro canadese	1178,08
Yen giapponese	13,370
Franco svizzero	1111,87
Scellino austriaco	138,11
Corona norvegese	243,76
Corona svedese	222,93
Marco finlandese	330,40
Dollaro australiano	1227,36

96A9473

REGIONE SARDEGNA

Autorizzazione all'uso di recipienti di varie capacità per l'imbottigliamento dell'acqua minerale S. Martino

L'assessore dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale della regione autonoma della Sardegna, con proprio decreto n. 3864/5360 dell'11 dicembre 1996, ha autorizzato la ditta «San Martino S.p.a.», produttrice dell'acqua minerale San Martino, all'uso anche di bottiglie di colore blu della capacità di litri 0,33 - litri 0,50 - litri 0,75 e litri 1,00.

97A0380

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università degli studi di Trento è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, da coprire mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico-disciplinare M09A - disciplina «Pedagogia generale».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La predetta istanza dovrà essere corredata - per i soli docenti di altro ateneo - di un certificato di servizio.

97A0396

UNIVERSITÀ DI SIENA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la sottoindicata facoltà dell'Università di Siena è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

una disciplina del settore scientifico-disciplinare N14X: Diritto internazionale.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà interessta, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A0397

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Modifica degli eccipienti, della composizione e del periodo di validità di specialità medicinali». (Avviso pubblicato nel supplemento ordinario n. 164 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 4 ottobre 1996).

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte riguardante l'estratto del provvedimento di modifica di A.I.C. n. 533 del 14 giugno 1996, relativo alla specialità medicinale «SAMILSTIN», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 10, seconda colonna, ove è indicato «La composizione è così modificata:» dove è scritto: «eccipienti: acido acetico glaciale -, acido lattico 3,4, sodio acetato triidrato -, fenolo 5,0, mannitolo 45,0, sodio cloruro - sodio bicarbonato -. anidride carbonica -, acqua per preparazioni iniettabili q.b. 1,0 ml.», leggasi: «eccipienti: acido acetico glaciale -, acido lattico 3,4, sodio acetato triidrato -, fenolo 5,0, mannitolo 45,0, sodio cloruro - sodio bicarbonato *q.b.*, anidride carbonica *q.b.*, acqua per preparazioni iniettabili q.b 1,0 ml.».

97A0383

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Modifica degli eccipienti, della composizione e del periodo di validità di specialità medicinali». (Avviso pubblicato nel supplemento ordinario n. 164 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 4 ottobre 1996).

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte riguardante l'estratto del provvedimento di modifica di A.I.C. n. 534 del 14 giugno 1996, relativo alla specialità medicinale «LONGASTATINA», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 10, seconda colonna, ove è indicato «La composizione è così modificata:» dove è scritto: «eccipienti: acido acetico glaciale -, acido lattico 3,4, sodio acetato triidrato -, fenolo 5,0, mannitolo 45,0, sodio cloruro - sodio bicarbonato -; anidride carbonica *00*, acqua per preparazioni iniettabili q.b. 1,0 ml.», leggasi: «eccipienti: acido acetico glaciale -, acido lattico 3,4, sodio acetato triidrato -; fenolo 5,0, mannitolo 45,0, sodio cloruro - sodio bicarbonato *q.b.*, anidride carbonica *q.b.*, acqua per preparazioni iniettabili q.b 1,0 ml.».

97A0384

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 248 del 22 ottobre 1996).

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte riguardante l'estratto del provvedimento di modifica di A.I.C. n. 603 del 22 luglio 1996, relativo alla specialità medicinale «MEZEN 20 compresse 30 mg, numero di A.I.C. 026417055», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 59, prima colonna, dove è scritto: «Società: *Hammer Pharma S.p.a., via R. Lepetit, 8 - 20020 Lainate (Milano)*.», leggasi: «Società: *Errekappa Euroterapici S.p.a., via Ciro Menotti 1/A, Milano*.».

97A0386

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 249 del 23 ottobre 1996).

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte riguardante l'estratto del decreto n. 833 del 26 settembre 1996, relativo alla specialità medicinale «ACIVIRAN», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 91, seconda colonna, dove è scritto: «Nuova denominazione: ACICLOVIR *DORUM*:», leggasi: «Nuova denominazione ACICLOVIR *DOROM*:».

97A0385

Comunicato relativo al decreto del Ministro di grazia e giustizia 4 novembre 1996 concernente: «Approvazione della tabella dei codici statistici da indicare nei repertori dei notai e nei relativi estratti mensili e determinazione delle caratteristiche tecniche del supporto informatico per la trasmissione dei relativi dati agli archivi notarili». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 263 del 9 novembre 1996).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 11, alla fine dell'elenco dei codici statistici occorre aggiungere il seguente avviso:

«AVVISO: *Ciascun codice alfanumerico dovrà essere preceduto dall'indicazione della lettera "P" se le convenzioni sono contenute in un atto ricevuto dal notaio in forma pubblica ovvero con la lettera "A" se contenute in scrittura privata autenticata, nonché con l'indicazione della lettera "S" per gli atti ricevuti nella propria sede ed " F " per quelli ricevuti fuori sede*».

97A0430

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 11
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11